

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 12/05/2016 Prot.: 0012274 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 02/03/2016 Prot.: 0005708 Titolario 2.6
CRV **ANNUNCIATO** CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della Seconda Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Terza Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Prima Commissione Consiliare

sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 125
Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Sergio Berlato
relativa a: "LEGGE FORESTALE REGIONALE".

A modifica di quanto comunicato con nota del 23 febbraio 2016, prot. n. 4971, relativa al progetto di legge indicato in oggetto, si invita la Seconda Commissione Consiliare a presentare la propria relazione al Consiglio, ai sensi degli articoli 44 e 61 del Regolamento.

La Terza Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)


SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. Roberto Valente
GV/sd
pd/tpdl 125 modifica assegnazione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 125

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Berlato

LEGGE FORESTALE REGIONALE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 febbraio 2016.

LEGGE FORESTALE REGIONALE

Relazione:

Il contesto socioeconomico e le esigenze di regolamentazione delle risorse forestali italiane hanno subito negli ultimi decenni un profondo mutamento. Il bosco in quanto sistema biologico complesso è un «bene di interesse pubblico» e nuove funzioni e nuovi ruoli produttivi e sociali hanno determinato un'ulteriore crescita dell'importanza del sistema forestale.

A livello culturale è acquisita la convinzione che ogni turbativa dei delicati e complessi meccanismi che regolano l'equilibrio dinamico dell'ecosistema bosco provoca danni solo parzialmente riassorbibili, da molti considerati intollerabili.

Per altro verso, negli ultimi decenni, in particolare nelle zone montane, si è assistito a fenomeni che hanno comportato l'abbandono culturale di estese aree provocando profonde modifiche nel paesaggio, nella funzionalità dei sistemi e nelle strutture dei soprassuoli. Nasce, dunque, il bisogno di recuperare le attività agro-silvo-pastorali tradizionali secondo forme di gestione del territorio ecosostenibili.

In ragione di tutto ciò, si rende indispensabile ripensare gli strumenti normativi per favorire la coerenza tra politiche di tutela delle risorse e di valorizzazione economica, tra strategie di lungo periodo e di breve periodo, tra linee direttrici di politica forestale e ambientale a livello internazionale, comunitario e nazionale e attività legislativa a livello regionale.

Si rende pertanto necessario redigere un nuovo testo di legge forestale regionale in sostituzione della L.R. 52/78 (che pure ha manifestato le caratteristiche di una buona legge, soprattutto sul piano procedurale), nel rispetto delle direttive comunitarie e delle normative nazionali e in linea con le nuove esigenze della società e il nuovo valore attribuito al bosco.

Quadro legislativo nazionale di riferimento

Facendo una breve analisi del quadro legislativo di riferimento emerge come in Italia le attività nel settore forestale siano state disciplinate dal R.D.L. n. 3267 del 1923 che si poneva come obiettivo principale quello di garantire la regimazione delle acque e la tutela della stabilità dei versanti, attraverso l'imposizione del vincolo idrogeologico e introducendo l'obbligo di una gestione forestale disciplinata dai piani di assestamento redatti secondo i canoni della selvicoltura sostenibile.

L'adesione dell'Italia ai diversi accordi internazionali scaturiti a seguito dell'avvento del concetto di "sviluppo sostenibile" ha portato all'emanazione del D.lgs. n. 227 del 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", che, anche a seguito dei successivi aggiornamenti, contiene le linee per la riorganizzazione del settore forestale.

Il D.lgs. 227/2001 costituisce, di fatto, a livello nazionale il riferimento principale in materia di foreste ed è attualmente lo strumento di raccordo tra le norme di competenza dello stato con caratura ambientale e quelle di competenza regionale fissando i principi e le norme di salvaguardia con particolare riferimento alla adozione della definizione di bosco.

Linee guida della legge forestale della Regione Veneto

Le linee su cui è strutturata la proposta di una nuova legge forestale si uniformano ai principi, agli impegni e alle direttive che scaturiscono dal quadro normativo internazionale, comunitario e statale e sono ispirate ai seguenti concetti basilari:

- fornire precise indicazioni giuridiche in merito all'armonizzazione dell'attività legislativa a livello regionale con le linee direttrici della politica forestale e ambientale a livello comunitario, internazionale e nazionale;*
- sottolineare i temi della sostenibilità, della diversità e dell'equità intragenerazionale e intergenerazionale, in un'ottica nella quale, accanto ai valori d'uso (diretto e indiretto) dei sistemi forestali, venissero ad assumere specifica rilevanza anche i valori d'opzione e di esistenza del bosco;*
- valorizzare le risorse culturali, umane e tecnologiche per la promozione di processi di sviluppo compatibili con il contesto ambientale e istituzionale.*

La proposta di legge è quindi imperniata sulla volontà di incentivare l'ammodernamento del settore forestale, attraverso la promozione della pianificazione ai diversi livelli, delle attività di ricerca e di sperimentazione, della certificazione forestale. Questo intento è sancito oltre che attraverso l'istituzione di un fondo forestale regionale anche dal sostegno al miglioramento dei boschi esistenti, alla realizzazione e manutenzione della viabilità forestale, alla valorizzazione delle risorse boschive e dei pascoli e all'impianto di nuovi boschi specie in zone di pianura.

In tale contesto l'intervento pubblico deve essere insieme efficiente ed efficace e al tempo stesso non paralizzante per le attività di utilizzazione del bene protetto, tanto più che il bene trova nell'utilizzazione ben governata e controllata (e non nell'immobilismo) uno degli strumenti fondamentali per la sua effettiva salvaguardia.

Gli elementi innovativi della proposta di legge possono essere così compendati:

- il raccordo della legislazione forestale regionale con gli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità, di sviluppo sostenibile e protezione delle foreste;*
- la possibilità per la Regione di promuovere accordi e intese istituzionali, gemellaggi e scambi formativi in materia forestale con altre regioni italiane e con regioni e stati esteri;*
- una nuova definizione di bosco allineata a quella statale;*
- l'ampliamento dei casi in cui non è richiesta la compensazione per la riduzione di superficie boscata e l'introduzione di un rapporto di compensazione maggiore di uno, con particolare riferimento ai territori di pianura;*
- la promozione della gestione in concessione delle proprietà forestali pubbliche e private;*
- il sostegno alla certificazione forestale di processo e di prodotto;*
- la promozione degli acquisti verdi nella pubblica amministrazione;*
- l'individuazione e valorizzazione dei boschi di particolare interesse per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali.*

Tra i temi affrontati dalla proposta di legge elaborata emergono alcuni aspetti di peculiare innovatività o di particolare importanza, che vengono di seguito estrapolati e sinteticamente commentati.

TITOLO I - Disposizioni generali

All'art. 1 sono riportati i principi e le finalità della legge, in ottemperanza di quanto stabilito dal D.lgs. 227/2001 e dal D.M. del 16 giugno 2005 e in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile e della sussidiarietà, al fine di favorire un armonico sviluppo socio-economico della collettività e di valorizzare le proprietà e le aziende forestali pubbliche e private.

Gli articoli 2, 3 e 4 si dedicano alla definizione rispettivamente della nozione di bosco, di taglio colturale e di altre definizioni utili per la corretta applicazione del dettato legislativo.

Con gli articoli 5 e 6 viene ribadita l'importanza dell'approccio programmatico e pianificatorio delle attività del settore forestale, enfatizzando l'importanza del costante monitoraggio sullo stato di attuazione dei piani riferiti alle attività di difesa idrogeologica, selvicolturale. La politica regionale nel settore forestale è ispirata alle risoluzioni delle conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona e al protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito delle foreste montane.

Grande importanza è attribuita alla ricerca e sperimentazione nel settore forestale; la Giunta regionale promuove attività di studio e ricerca, elaborazione di statistiche, cartografie, inventari e attività di natura informativa e formativa (art. 7), creando una rete di monitoraggio anche a sostegno dell'osservatorio regionale sulla multifunzionalità delle foreste (art. 8).

TITOLO II - Funzione protettiva e di difesa idrogeologica

Il Titolo II dedica particolare attenzione alla funzione protettiva e di difesa idrogeologica, che per la conformazione del territorio riveste una grande importanza. Stabilisce i criteri di formazione e i contenuti del piano annuale di intervento per la difesa idrogeologica. (art. 9) e per l'apposizione del vincolo idrogeologico (art. 10) nonché la disciplina e le modalità per la realizzazione di interventi nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (art. 11), introducendo elementi di chiarezza e semplificazione normativa.

Particolare attenzione è dedicata alle sistemazioni idraulico forestali (art. 12) di cui vengono definite le modalità attuative e specificati i compiti regionali in materia; sono inoltre indicate le funzioni dei lavori di pronto intervento (art. 13) e relative modalità di attuazione.

All'art. 14 viene ribadito come i boschi sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte da essi e la riduzione di superficie forestale può essere autorizzata per superiori motivi di interesse pubblico, anche ai fini del vincolo idrogeologico. Viene introdotto il principio di compensazione secondo cui, ove la suddetta riduzione sia autorizzata, debba essere adeguatamente compensata. Rispetto alla vigente legge forestale, da un lato vengono ampliate le casistiche per le quali non è richiesta la compensazione, dall'altro, è possibile modificare l'aliquota compensativa in determinate situazioni di particolare tutela e comunque con l'intento di salvaguardare e

incrementare le formazioni boschive di pianura. Viene stabilito il principio in base al quale possono essere ridotti di superficie i boschi "a qualsiasi titolo costituiti" e quindi anche quelli realizzati con la contribuzione pubblica, come, a esempio, quelli di cui agli articoli 54 e 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Con l'art. 15 vengono date delle disposizioni attuative comuni relativamente alle attività relative agli articoli del Titolo II.

TITOLO III - La pianificazione e la gestione forestale

CAPO I - Piano per la valorizzazione polifunzionale e per la prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi

Il Capo I dedica particolare attenzione alla pianificazione e gestione forestale e stabilisce i criteri di formazione e i contenuti del Piano per la valorizzazione polifunzionale delle foreste venete, specificando che la pianificazione forestale è esclusa dal campo di applicazione della VAS (art. 16).

CAPO II- Strumenti di pianificazione e gestione forestale

La pianificazione forestale viene riconosciuta come strumento prioritario per conseguire la gestione sostenibile del bosco, la tutela e l'incremento della biodiversità e della produttività (art. 17). La pianificazione è articolata su due livelli, il primo di area vasta, ma comunque a valenza locale, con la promozione, da parte della Giunta regionale, dei piani forestali di indirizzo territoriale; il secondo, di natura operativa, connesso alla stesura dei piani di riassetto forestale da parte dei proprietari boschivi, la cui elaborazione è finanziata dalla Giunta regionale.

L'art. 18 è dedicato alla gestione forestale sostenibile e afferma che le attività di gestione forestale costituiscono fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale nonché di miglioramento delle condizioni economiche e sociali, offrendo anche possibilità di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali. Rispetto alla disciplina vigente sono state introdotte nuove soglie dimensionali per l'effettuazione dei tagli boschivi, esentando gli interessati dagli obblighi amministrativi per tagli inferiori ai 10 mc di legname nelle fustaie e nei cedui, per le superficie inferiore ai 2.000 mq.

La proposta di legge all'art. 19 promuove la gestione associata dei boschi che, mediante concessioni, possono essere affidati a soggetti pubblici o privati o loro associazioni, proprio per cercare di limitare la frammentazione del patrimonio forestale pubblico e privato e per incentivare l'applicazione degli interventi selvicolturali.

La volontà di incentivare la valorizzazione delle risorse boschive e favorire la regolare coltivazione dei boschi è espressa nell'art. 20 attraverso la concessione di contributi a sostegno delle spese di taglio, allestimento e esbosco di legname.

All'art. 21 emerge ancora una volta la volontà di promuovere le attività selvicolturali, al fine di migliorare i boschi esistenti prevedendo l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di accantonare una percentuale degli introiti generati da bosco per le opere di miglioramento boschivo.

La Regione concorre al miglioramento dei boschi esistenti e del patrimonio genetico forestale concedendo contributi fino al 75% della spesa ammissibile, inoltre obbliga i beneficiari del contributo a svolgere tutte le operazioni di governo e trattamento in conformità con un progetto di riqualificazione boschiva. Importante è rilevare, inoltre, che viene data la facoltà alla Regione di intervenire direttamente per il miglioramento dei boschi abbandonati (art. 22).

L'art. 23 promuove e sostiene la certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e dei prodotti forestali, in accordo con le procedure definite dall'Unione europea e gli indirizzi stabiliti in ambito internazionale e a livello nazionale.

CAPO III - Funzione produttiva

All'art. 24 è istituito l'elenco delle imprese forestali e delle ditte boschive, con la finalità di promuovere la crescita delle imprese operanti nel settore forestale e qualificarne la professionalità, e per mettere in atto azioni volte al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella presente proposta viene istituito un fondo forestale regionale con lo scopo di promuovere l'ammodernamento dell'organizzazione aziendale, delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle aziende forestali, delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di coltivazione e utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti boschivi (art. 25).

La Regione riconosce l'importanza della realizzazione e manutenzione della viabilità forestale e delle teleferiche fisse come strumenti per conseguire una razionale gestione della risorsa forestale e del territorio di valenza silvopastorale e concede contributi nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile (art. 26).

CAPO IV - Funzione ambientale e naturalistica

L'art. 27 è dedicato alle forme di tutela previste nelle aree della rete Natura 2000, al fine di favorire la biodiversità, con particolare attenzione alla flora e alla fauna selvatica e alle misure volte a orientare la gestione selvicolturale per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. Inoltre, è prevista la possibilità di concedere aiuti per la realizzazione di progetti volti a migliorare le condizioni delle specie e degli habitat della rete Natura 2000.

Vista la conformazione del territorio regionale che comprende gran parte della Pianura Padana, nell'art. 28 sono contenute norme puntuali per la realizzazione di nuovi boschi in territori di pianura, riconoscendo a tali impianti numerose funzioni ambientali e naturalistiche e concedendo finanziamenti in conto capitale per la realizzazione degli interventi.

Un altro aspetto innovativo riguarda gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione (art. 29) con il quale gli enti pubblici sono tenuti a privilegiare nei loro acquisti prodotti a base di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

CAPO V - Funzione paesaggistica, turistica, culturale e sportiva

All'art. 30 la legge stabilisce il principio dell'importanza della valorizzazione paesaggistica, turistica, culturale e turistica delle aree silvo-pastorali, migliorandone le relative conoscenze e le varie forme di valorizzazione. Il progetto di legge riconosce l'importanza della tutela dell'ambiente rurale montano (art. 31), disponendo l'individuazione di indirizzi e direttive per la gestione e la tutela del paesaggio rurale montano nonché l'armonica alternanza bosco non bosco. Viene introdotta la possibilità del pascolo in foresta e della creazione di sistemi silvo-pastorali atti a coniugare l'attività selvicolturale e della pastorizia senza la compromissione dell'evoluzione dei boschi.

CAPO VI - Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Il Capo VI dedica particolare attenzione alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e stabilisce i criteri di formazione e i contenuti del relativo piano (art. 32), garantendo altresì il coordinamento della normativa statale in materia di incendi con quella regionale (art. 33).

TITOLO IV - Cooperazione nazionale, internazionale e interventi su terreni di proprietà regionale

All'art. 34 si promuove la cooperazione nazionale e internazionale attraverso accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti.

Con l'art. 35 si precisano le competenze relative ai territori di proprietà regionale gestiti dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

L'art. 36 detta i contenuti dell'atto di convenzione forestale con cui regolare i rapporti tra Regione ed altri soggetti per la realizzazione di interventi di natura forestale.

L'art. 37 disciplina il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della non osservanza delle disposizioni in materia forestale e definisce le disposizioni per permettere l'esecuzione di lavori forestali ovvero per l'occupazione temporanea dei terreni nei casi in cui la pubblica amministrazione debba intervenire in danno degli inadempienti.

L'art. 38 contiene le sanzioni amministrative previste per le attività svolte in difformità da quanto previsto dalla legge e dal regolamento forestale di cui all'art. 39.

L'art. 40 riporta le disposizioni di attuazione della legge e quelle relative al parere di comunitario di compatibilità.

L'art. 41 individua l'elenco delle norme abrogate e l'art. 42 concerne le disposizioni transitorie relative alle leggi che trovano applicazione fino a quanto non sarà pienamente attiva la legge forestale mentre l'art. 43 riporta le disposizioni finanziarie ed infine l'art. 44 tratta degli aspetti connessi alle funzioni conferibili alla Provincia di Belluno ai sensi legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e

*condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria
alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello statuto del Veneto".*

LEGGE FORESTALE REGIONALE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Principi e finalità.

1. La Regione del Veneto opera in conformità ai principi della gestione forestale sostenibile e nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale e comunitario in materia di biodiversità, di sviluppo e di protezione delle foreste e promuove il governo del patrimonio forestale in base al principio di sussidiarietà.

2. Secondo i principi di cui al comma 1 e al fine di un armonico sviluppo socio-economico e di migliori condizioni di vita e sicurezza della collettività, la Regione persegue le seguenti finalità:

- a) la funzionalità degli ecosistemi forestali;
- b) la conservazione della biodiversità;
- c) la difesa idrogeologica, la conservazione del suolo e il recupero dei suoli degradati;
- d) la valorizzazione della produzione legnosa anche in relazione al ciclo globale del carbonio;
- e) la riqualificazione del paesaggio;
- f) la fruizione educativa, turistica e sportiva del patrimonio silvopastorale;
- g) la valorizzazione delle proprietà e delle aziende forestali pubbliche e private;
- h) la valorizzazione delle autonomie locali per lo svolgimento delle attività che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di bosco e arboricoltura da legno di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modificazioni.

Art. 3 - Definizione di taglio colturale.

1. S'intendono tagli colturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137":

- a) i tagli di coltivazione dei boschi, comprese le conversioni, che non comportano riduzione di superficie boscata;
- b) i tagli a raso finalizzati alla rinnovazione naturale e al ripristino di habitat naturali, eseguiti anche in assenza di previsioni pianificatorie, di superficie inferiore ai 5.000 mq;
- c) gli altri tipi di tagli previsti dal regolamento forestale di cui all'articolo 39;
- d) i tagli fitosanitari e quelli atti ad assicurare l'efficienza, la sicurezza e la salubrità delle infrastrutture e dei manufatti e l'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità;
- e) i tagli connessi al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi, compresi gli schianti, nonché quelli connessi alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico;
- f) i tagli da effettuarsi allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie.

2. I tagli di cui al comma 1 conservano il carattere di colturalità anche se non conformi alle modalità tecniche di attuazione prescritte, fatte salve le connesse sanzioni applicabili.

Art. 4 - Ulteriori definizioni.

1. Ai fini della presente legge, s'intende per:

- a) "selvicoltura": la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le finalità enunciate al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riguardo al mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente, alla produzione legnosa, alla conservazione o all'aumento della biodiversità nonché alla congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce;
- b) "progetto di riqualificazione forestale e ambientale": lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale;
- c) "lavori e movimenti terra in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico": tutti quegli interventi che comportano modifiche all'assetto dei terreni, compreso il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- d) "riduzione di superficie boscata": ogni intervento finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale mediante eliminazione della vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, compresa la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura a prescindere che il territorio sia sottoposto o meno a vincolo idrogeologico;
- e) "sostituzione di specie nei boschi": gli interventi finalizzati alla modificazione della composizione del bosco;
- f) "miglioramento colturale dei boschi": ogni intervento volto a migliorare le condizioni strutturali e la funzionalità delle cenosi forestali;
- g) "sistemazioni idraulico-forestali": gli interventi e le opere finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12;
- h) "pronto intervento": l'esecuzione di straordinari e indifferibili lavori con i quali si provvede in modo puntuale e localizzato al superamento di un rischio incombente per la pubblica incolumità;
- i) "viabilità forestale": le vie di penetrazione, anche con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali destinate al servizio e tutela dei patrimoni silvopastorali e alla fruizione educativa, turistica e sportiva;
- l) "pascoli montani": i terreni, rivestiti da cotico erboso, anche arborati o cespugliati, riservati alla produzione foraggera direttamente utilizzata dal bestiame;
- m) "territori di pianura": quelli posti ad una quota non superiore ai 100 metri sul livello del mare;
- n) "boschi di particolare interesse": le specifiche superfici boscate, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali o spirituali, presentano caratteri di preminente interesse e richiedono una loro speciale conservazione.

Art. 5 - Programmazione delle attività forestali.

1. In armonia con le linee fondamentali e le strategie di sviluppo definite dal programma regionale di sviluppo, di cui all'articolo 8 e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la Giunta regionale, conformandosi al principio della concertazione con gli enti locali e le parti sociali, adotta il "programma del settore forestale" (PSF) a valenza settennale e comunque con efficacia fino all'approvazione del programma successivo; il programma è presentato al Consiglio regionale per l'approvazione con deliberazione amministrativa e per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

2. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta il programma del settore forestale di cui al comma 1 entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente in materia forestale e alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", la Regione definisce con il PSF le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale.

4. A tal fine, le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nel settore forestale comprendono specifiche linee di politica forestale atte a:

- a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
- b) stabilire gli obiettivi strategici della politica regionale nel settore forestale, anche in attuazione delle risoluzioni delle conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona e del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito delle foreste montane, e indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione nonché il fabbisogno finanziario;
- c) individuare gli strumenti volti a garantire, in modo particolare, le funzioni produttiva, protettiva, ambientale, naturalistica, paesaggistica e culturale dei boschi.

5. In armonia con il PSF la Giunta regionale approva:

- a) il piano annuale di intervento per la difesa idrogeologica;
- b) il piano annuale per la valorizzazione polifunzionale e per la prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi.

6. Con le stesse procedure del PSF di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Art. 6 - Monitoraggio e valutazione.

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani e degli interventi di cui alla presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alla competente commissione consiliare con apposita relazione attinente in particolare:

- a) alle iniziative realizzate nei settori della difesa idrogeologica;

- b) alle attività di pianificazione e gestione forestale e dello sviluppo del settore foresta-legno nonché delle funzioni turistico ricreative e degli altri servizi eco-sistemici svolti dal bosco;
- c) allo stato delle foreste, anche in relazione alle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno degli incendi boschivi.

Art. 7 - Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione e formazione.

1. Per conseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale promuove e attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale nonché l'elaborazione delle statistiche, delle cartografie, degli inventari forestali, del catasto delle opere di difesa idrogeologica e degli strumenti di pianificazione forestale innovativi.

2. La Giunta regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, può affidare, attraverso apposite convenzioni, all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)", agli enti di ricerca, agli istituti di sperimentazione e ad altri organismi scientifici, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, all'esercizio delle attività forestali nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose.

3. La Giunta regionale favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali.

4. La Giunta regionale, al fine di qualificare i tecnici, gli operatori e le maestranze del settore forestale promuove la formazione professionale dei medesimi.

Art. 8 - Osservatorio regionale sulla multifunzionalità delle foreste.

1. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce l'osservatorio regionale sulla multifunzionalità delle foreste e ne regola le modalità di funzionamento.

2. In particolare l'osservatorio cura:

- a) la raccolta dati inerenti il mercato del legno;
- b) il monitoraggio del mercato dei crediti di carbonio;
- c) il monitoraggio dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno;
- d) il monitoraggio degli incendi boschivi.

TITOLO II - Funzione protettiva e di difesa idrogeologica

Art. 9 - Formazione e contenuti del piano di intervento per la difesa idrogeologica.

1. Il piano di intervento per la difesa idrogeologica individua gli interventi di difesa idrogeologica di cui all'articolo 12 da realizzare prevalentemente nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico o nei territori classificati montani.

2. Il piano viene formulato in base alle segnalazioni di interventi pervenute da enti pubblici e soggetti privati alla struttura regionale competente in materia forestale e in relazione alle esigenze individuate dalla medesima.

3. La predisposizione del piano di cui al comma 1 avviene entro il mese di dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo, l'approvazione avviene entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di bilancio.

Art. 10 - Vincolo idrogeologico.

1. Il vincolo idrogeologico è finalizzato a garantire la protezione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione dal rischio di subire fenomeni erosivi, perdita di stabilità o turbamento del regime delle acque.

2. Le funzioni in materia di vincolo idrogeologico, sono esercitate dalla Giunta regionale.

3. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico sono soggetti alle disposizioni di cui al presente titolo la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, i lavori finalizzati al mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati o alla loro trasformazione da terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione nonché ogni altro movimento terra, ad esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione o delle opere temporanee realizzate nell'ambito delle utilizzazioni boschive di cui al comma 5 dell'articolo 11.

4. La Giunta regionale, ai sensi del titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici, alla determinazione dei boschi di particolare interesse che per la loro particolare ubicazione e caratteristiche assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse.

5. La gestione dei boschi di cui al comma 4 dovrà garantire che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni di tutela per cui i terreni sono stati vincolati.

6. I territori già soggetti ai vincoli di cui al comma 4 in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi soggetti ai medesimi vincoli ai sensi del presente articolo.

Art. 11 - Disciplina degli interventi nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

1. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico per l'esecuzione di lavori e movimenti terra, compresi quelli necessari per la messa a coltura dei terreni saldi, gli interessati, ove il comune non espliciti attività istruttoria connessa al titolo unico del conseguente provvedimento edilizio, presentano alla struttura regionale competente in materia forestale richiesta di autorizzazione, con indicazione delle modalità di esecuzione dell'attività oppure al comune territorialmente competente, nel caso di realizzazione di iniziative edilizie e infrastrutture connesse, di cui al regolamento applicativo della presente legge.

2. La struttura regionale competente in materia forestale o il comune, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, può

prescrivere eventuali modalità esecutive o vietare la realizzazione dei lavori, al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio; trascorso tale termine i lavori e movimenti terra potranno essere eseguiti con le modalità dichiarate.

3. A garanzia della buona esecuzione degli interventi può essere richiesta agli interessati la costituzione di un deposito cauzionale.

4. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge e le trasformazioni a esse connesse, realizzate in assenza dell'atto autorizzativo o in difformità alle prescrizioni impartite o alle modalità esecutive dichiarate, può essere richiesta l'emanazione di un provvedimento autorizzativo a posteriori; tale provvedimento è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia forestale o, nel caso di realizzazione di iniziative edilizie e infrastrutture connesse, dal comune territorialmente competente, quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale; il rilascio dell'atto autorizzativo a posteriori è condizionato al pagamento delle previste sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido; la struttura regionale competente in materia forestale o, nel caso di realizzazione di iniziative edilizie e infrastrutture connesse, il comune territorialmente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione a posteriori possono prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.

5. La Giunta regionale detta le procedure amministrative per l'esecuzione di interventi, lavori e movimenti terra nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e alla definizione degli interventi di ordinaria manutenzione e delle opere temporanee realizzate nell'ambito delle utilizzazioni boschive che non necessitano di specifica autorizzazione.

6. Il regolamento di cui all'articolo 39 definisce le tipologie di intervento che si possono eseguire liberamente nonché gli interventi soggetti a dichiarazione o ad autorizzazione.

Art. 12 - Sistemazioni idraulico forestali.

1. Le sistemazioni idraulico forestali si attuano mediante interventi di consolidamento di versanti in frana, di difesa del territorio dalla caduta di valanghe, di manutenzione ordinaria degli alvei e dei torrenti e delle opere ivi presenti, di ripristino e di regolazione delle normali sezioni di deflusso, di riqualificazione ambientale e forestale, di difesa delle coste, di cure colturali ai soprassuoli boschivi, ricorrendo prioritariamente a tecniche sistematorie ispirate ai principi dell'ingegneria naturalistica.

2. Rientrano negli interventi di cui al presente articolo anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere sistematorie nonché l'acquisto di mezzi e attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

3. La Giunta regionale provvede, con oneri a carico del bilancio regionale, alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, operando in economia ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto n. 1126 del 1926, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore.

4. Compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e alla esecuzione in economia degli interventi di cui al comma 1 finanziati da altri enti, previo versamento anticipato delle risorse finanziarie corrispondenti.

5. Per natura, caratteristiche e finalità gli interventi previsti dal presente articolo sono considerati urgenti e indifferibili, necessari alla conservazione della stabilità idrogeologica del territorio.

6. Ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sono soggetti all'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 159 del medesimo decreto gli interventi di manutenzione delle opere di sistemazioni idraulico forestali.

Art. 13 - Lavori di pronto intervento.

1. I lavori di pronto intervento sono finalizzati a:

- a) conservare e ripristinare l'efficienza di opere di sistemazione idraulico-forestale compromesse da straordinari eventi meteo-climatici;
- b) fronteggiare dissesti suscettibili di rapida e pericolosa evoluzione;
- c) ripristinare la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua compromessa da fenomeni di trasporto solido ovvero da cedimenti spondali.

2. La struttura regionale competente in materia forestale dispone l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di cui al comma 1 in regime di somma urgenza.

Art. 14 - Riduzione di superficie forestale e rimboschimento compensativo.

1. È vietata la riduzione della superficie forestale, in quanto tutelata in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte, quali in particolare:

- a) la protezione del suolo e la regimazione delle acque;
- b) la produzione legnosa;
- c) le funzioni paesaggistiche e turistico-ricreative;
- d) la conservazione degli habitat e dei corridoi ecologici;
- e) le funzioni frangivento e di igiene e miglioramento ambientale locale e della qualità dell'aria e dell'acqua;
- f) la difesa dalle valanghe e dalla caduta massi;
- g) la conservazione della biodiversità.

2. La struttura regione competente in materia forestale, valutate le funzioni di interesse generale svolte dal bosco indicate al comma 1, può autorizzare, anche ai fini del vincolo idrogeologico, la riduzione di superficie forestale su soprassuoli a qualsiasi titolo costituiti.

3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura sono rilasciate nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla riduzione di superficie forestale.

4. La riduzione di superficie forestale deve essere compensata dal punto di vista forestale mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

- a) versamento di una somma in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di superficie forestale doppia rispetto a quella oggetto di riduzione;
- b) miglioramento colturale di una superficie forestale doppia rispetto a quella oggetto di riduzione;
- c) rimboschimento di una superficie equivalente a quella oggetto di riduzione.

5. Ai fini di contribuire alla riqualificazione del paesaggio della pianura veneta, la Giunta regionale può aumentare i parametri di compensazione di cui al comma 4 fino ad un massimo del triplo nelle zone di pianura nonché rimodulare i medesimi parametri, anche in diminuzione, in funzione della natura e finalità

degli interventi di riduzione e delle tipologie forestali interessate nelle altre zone; nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 39, la Giunta definisce i nuovi parametri di compensazione.

6. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa in deroga alle misure compensative nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli, compresa la viabilità silvopastorale, i sentieri e i percorsi cicloturistici;
- b) realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e regimazione idraulica, di pronto intervento e di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;
- c) realizzazione di interventi di protezione civile;
- d) realizzazione di interventi pubblici a difesa di abitati e della viabilità;
- e) realizzazione di interventi di recupero colturale di terreni agricoli a esclusione dei territori di pianura;
- f) riqualificazione, in zona montana, delle aree limitrofe ai fabbricati in relazione a un loro specifico utilizzo finalizzato al riequilibrio vegetazionale e paesaggistico del territorio;
- g) realizzazione di interventi volti alla salvaguardia o al recupero di habitat o habitat di specie oggetto di protezione comunitaria;
- h) l'apertura o ampliamento di cave e miniere qualora il ripristino avvenga entro i 5 anni dal taglio del bosco e il relativo piano di ricomposizione preveda l'impianto di una superficie boscata uguale a quella ridotta.

7. La Giunta regionale disciplina le procedure amministrative per l'applicazione del presente articolo, le modalità di compensazione, i costi medi del miglioramento colturale e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 4 e stabilisce idonee forme di garanzia per la buona esecuzione dei lavori e delle misure compensative.

Art. 15 - Disposizioni comuni.

1 Sono fatte salve le funzioni in materia forestale attribuite agli enti parco dalle rispettive leggi istitutive.

2 L'approvazione da parte della struttura regionale competente in materia forestale dei progetti relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere e degli interventi di sistemazione idraulico forestale, dei lavori di pronto intervento in somma urgenza, delle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi nonché della progettazione e l'esecuzione, da parte della medesima struttura regionale competente in materia forestale, di opere, anche a favore di altri enti, tiene luogo degli atti di assenso comunque denominati in materia di riduzione di superficie forestale e di movimenti terra e di gestione forestale.

TITOLO III - La pianificazione e la gestione forestale

CAPO I - Piano per la valorizzazione polifunzionale e per la prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi

Art. 16 - Formazione e contenuti del piano per la valorizzazione polifunzionale e per la prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi.

1. Il piano per la valorizzazione polifunzionale, nel rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile, individua gli strumenti attuativi di pianificazione e gestione forestale e gli interventi volti a garantire la funzione produttiva, la funzione ambientale e naturalistica, la funzione paesaggistica e culturale nonché la prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi originati da cause biotiche e abiotiche.

2. Gli strumenti di pianificazione forestale sono esclusi dal campo di applicazione della valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

3. Il piano viene approvato dalla Giunta regionale e conserva efficacia fino all'approvazione del piano successivo.

CAPO II - Strumenti di pianificazione e gestione forestale

Art. 17 - Pianificazione forestale e relativi contributi.

1. La pianificazione forestale è ispirata alla gestione forestale sostenibile e alla tutela e incremento della biodiversità e della produttività dei boschi e territori contermini e si articola su due livelli:

- a) piani forestali di indirizzo territoriale a contenuto essenzialmente conoscitivo e di indirizzo gestionale;
- b) piani di riassetto forestale volti a programmare l'attività selvicolturale connessa alla gestione del patrimonio silvopastorale delle proprietà e delle aziende forestali.

2. La Giunta regionale promuove l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale per ambiti omogenei di riferimento, individuando forme di partecipazione degli enti locali, delle autonomie funzionali e delle parti economiche e sociali.

3. I piani di riassetto forestale sono predisposti dai proprietari o conduttori delle aree silvopastorali su cui insistono boschi di estensione superiore ai 100 ha, sono redatti da tecnici abilitati e sono approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale che provvede anche alla vigilanza sulla loro applicazione.

4. Gli strumenti di pianificazione forestale di cui al presente articolo sono elaborati in coerenza con il piano territoriale regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

5. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti degli strumenti di pianificazione forestale di cui al presente articolo.

6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dei piani di riassetto forestale.

Art. 18 - La gestione forestale sostenibile e relativi contributi.

1. La gestione forestale sostenibile si attua attraverso l'applicazione della selvicoltura come definita all'articolo 4.

2. Le attività di gestione forestale rappresentano fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di controllo sul territorio, di miglioramento delle

condizioni economiche e sociali nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata.

3. Le utilizzazioni nei boschi di entità superiore ai 150 mc lordi di legname nelle fustaie e di superfici superiori ai 2,5 ha nei cedui avvengono, previa autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia forestale, sulla base di un progetto di riqualificazione forestale e ambientale, redatto da un tecnico abilitato.

4. Per le utilizzazioni comprese tra i 10 mc e 150 mc lordi di legname nelle fustaie e di superfici comprese tra 2000 mq e 2,5 ha nei boschi cedui nonché, a prescindere dall'entità dell'intervento, per i tagli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), salvo i casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 39, è richiesta la presentazione di una comunicazione alla struttura regionale competente in materia forestale che, entro il termine di sessanta giorni, può prescrivere eventuali modalità esecutive.

5. Le utilizzazioni inferiori ai 10 mc lordi di legname nelle fustaie e di superfici inferiori ai 2000 mq nei cedui possono essere eseguite liberamente.

6. Le utilizzazioni nei boschi degli enti pubblici, ad eccezione dei tagli volti al soddisfacimento dei fabbisogni destinati agli usi civici, devono avvenire in conformità ad una convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, elevabile al 75 per cento nei casi in cui il patrimonio oggetto di pianificazione sia gestito con forme associative di cui all'articolo 19.

Art. 19 - Gestione associata del patrimonio forestale.

1. La Regione promuove iniziative per la gestione associata dei boschi, attuata mediante la concessione in gestione del patrimonio forestale pubblico e privato e in particolare attraverso la costituzione di consorzi forestali, intesi come consorzi volontari di diritto privato con attività esterna costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile.

2. La gestione dei patrimoni forestali può essere affidata a soggetti privati o pubblici, compresi quelli di cui all'articolo 24 o loro associazioni, previa stipula di apposita convenzione, il cui schema è predisposto dalla Giunta regionale.

Art. 20 - Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive e relativi contributi.

1. Al fine di favorire la coltivazione dei boschi più disagiati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, in funzione delle condizioni di disagio connesse alla viabilità, alla geomorfologia e al tipo di selvicoltura applicata, nella misura massima di 30,00 € al mc cormometrico tagliato, per il sostegno delle spese di taglio, l'allestimento e l'esbosco di legname proveniente da boschi pianificati nonché per l'allontanamento delle piante danneggiate da eventi biotici o abiotici.

Art. 21 - Amministrazione del patrimonio silvopastorale pubblico.

1. I comuni e gli enti pubblici destinano, per l'esecuzione degli interventi di miglioramento dei beni silvopastorali, almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni silvopastorali di proprietà, ivi compresi

gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche e i fondi derivanti da danni o penalità che venissero accertati in relazione alle attività silvopastorali.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato; l'ente proprietario procede all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso.

3. Per il patrimonio agro-silvopastorale della Regione del Veneto, gestito dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, la medesima procede all'accantonamento e alla relativa spesa.

Art. 22 - Miglioramento dei boschi e del patrimonio genetico forestale e relativi contributi.

1. Gli interventi di miglioramento dei boschi avvengono in conformità a un piano di coltura elaborato nell'ambito di uno specifico progetto di riqualificazione forestale e ambientale, redatto da un tecnico abilitato e approvato dalla struttura regionale competente in materia forestale.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il miglioramento dei boschi; la Giunta regionale è altresì autorizzata ad assumere a totale carico del bilancio regionale il miglioramento dei boschi degradati da fenomeni fitopatologici, da cause abiotiche, da incendi o in conseguenza del loro abbandono selvicolturale nonché gli interventi di conservazione e valorizzazione dei boschi di particolare interesse.

3. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale, in particolare:

a) promuove, nelle forme di cui alla legge regionale n. 37 del 2014, la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di certificata provenienza idonea all'utilizzo in ambito regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

b) promuove il miglioramento dei popolamenti vegetali iscritti nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico;

c) riconosce il ruolo svolto dai castagneti per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la qualità del paesaggio e per l'economia rurale e forestale e promuove la valorizzazione dei prodotti del castagno sul mercato e le iniziative finalizzate all'eco-certificazione dei relativi cicli produttivi;

d) promuove l'individuazione e la tutela dei boschi di particolare interesse.

4. Al fine di prevenire il diffondersi di processi di degrado dei boschi, i relativi proprietari e conduttori sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia forestale il verificarsi di fenomeni fitopatologici o danni da cause abiotiche.

5. Quando, a seguito dell'insorgenza di fenomeni fitopatologici o di danni da cause abiotiche, si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, il proprietario o possessore dello stesso è tenuto a eseguire gli interventi di ripristino

e miglioramento dei boschi degradati, nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla struttura regionale competente in materia forestale.

Art. 23 - Certificazione forestale.

1. La Regione promuove l'implementazione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno, dei prodotti secondari del bosco e di quelli da esso derivati nonché l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza locale del materiale vivaistico di specie forestali autoctone e di qualità del legname.

2. La Giunta regionale concede finanziamenti per la certificazione delle relative catene di custodia e della qualità del legname nell'ambito delle azioni finanziabili con le risorse recate dal fondo forestale regionale di cui all'articolo 25.

CAPO III - Funzione produttiva

Art. 24 - Qualificazione delle imprese forestali e ditte boschive.

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese operanti nel settore forestale e di qualificarne la professionalità, presso la Giunta regionale è istituito l'elenco delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

2. Ai fini dell'iscrizione volontaria all'elenco di cui al comma 1, le imprese forestali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) utilizzare macchinari e attrezzature idonee alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e comunitarie;
- b) provvedere ad un'adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione alle attività da svolgere;
- c) mettere in atto tutte le azioni relative alle norme vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per l'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti organizzativi di cui al comma 2.

Art. 25 - Fondo forestale regionale.

1. Al fine di promuovere l'ammodernamento dell'organizzazione aziendale, delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle aziende forestali, delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di coltivazione e utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti boschivi è istituito un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale e di finanziamenti agevolati, denominato fondo forestale regionale.

2. La Giunta regionale ai fini della operatività del fondo forestale:

- a) affida la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;
- b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione forestale regionale.

Art. 26 - Viabilità forestale e vie aeree di esbosco e relativi contributi.

1. La Regione promuove la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale, anche a uso turistico sostenibile, di piazzole attrezzate e dei piazzali di raccolta, stoccaggio e vendita del legname e delle teleferiche fisse, al fine di conseguire una razionale gestione del territorio silvopastorale.

2. Ai fini della presente legge, la viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti dalla Giunta regionale, è classificata in:

- a) viabilità forestale principale, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
- b) viabilità forestale secondaria, caratterizzata da opere temporanee a fondo naturale;
- c) accessi temporanei al bosco tramite sentieri o altre vie.

3. Per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. L'installazione e l'esercizio degli impianti temporanei di gru a cavo e la realizzazione delle opere di cui alle lettere b) e c) del comma 2 connesse alla gestione forestale sono autorizzate dalla struttura regionale competente in materia forestale anche nell'ambito dell'approvazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale; sono fatte salve le autorizzazioni in materia paesaggistica ove necessarie.

5. Per le vie aeree di esbosco sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo e la pubblica incolumità.

CAPO IV - Funzione ambientale e naturalistica

Art. 27 - Tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000".

1. La Regione dà attuazione agli obblighi derivanti:

- a) dall'articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva Habitat;
- b) dall'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- c) dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- d) dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- e) dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

2. La Giunta regionale, prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce, per gli interventi di seguito elencati, specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché detti progetti non comportino un'incidenza significativa su siti della Rete Natura 2000 o risultino

direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti medesimi:

- a) interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di difesa idrogeologica realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) interventi di pianificazione e gestione forestale sostenibile;
- c) lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime di somma urgenza;
- d) interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi boschivi;
- e) interventi di recupero alle utilizzazioni agricole di terrazzamenti, paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti in processi di forestazione, naturale o artificiale;
- f) interventi volti alla creazione di spazi aperti e infra-aperti da destinare a prato o pascolo, di cui al comma 4 dell'articolo 31.

3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di progetti in ambito silvopastorale volti a creare condizioni ottimali per le specie e gli habitat tutelati nei siti della rete Natura 2000.

Art. 28 - Impianto di nuovi boschi di pianura e relativi contributi.

1. La Regione promuove la realizzazione di boschi nei territori di pianura al fine di:

- a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua;
- b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività turistico-ricreative;
- c) regolarizzare il deflusso idrico;
- d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane;
- e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura, favorendo la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone;
- f) contribuire alla riduzione dei gas serra.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono previsti interventi di:

- a) impianto e ampliamento dei boschi;
- b) ricostituzione di boschi colpiti da fattori abiotici o biotici;
- c) comunicazione e divulgazione sull'utilità dei boschi e sulla normativa forestale.

3. La Giunta regionale, per gli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. Sono destinatari dei contributi i soggetti privati, le amministrazioni pubbliche, i consorzi di bonifica, le fondazioni e le associazioni riconosciute non aventi carattere di impresa.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere la progettazione e la realizzazione dei boschi di pianura sui terreni di proprietà degli enti pubblici e, qualora ne ravvisi l'interesse pubblico, su quelli dei privati, previa stipula della convenzione prevista dall'articolo 36.

6. I proprietari o i gestori di terreni imboschiti ai sensi del presente articolo o dei boschi comunque costituiti, devono compiere le operazioni di impianto, di governo e di trattamento in conformità al piano di coltura elaborato nell'ambito di

uno specifico progetto di riqualificazione forestale e ambientale, redatto da un tecnico abilitato e approvato dalla struttura regionale competente in materia forestale.

Art. 29 - Acquisti verdi della pubblica amministrazione.

1. La Regione promuove la diffusione degli acquisti verdi presso le pubbliche amministrazioni, definendo in particolare, negli appalti pubblici di servizi o di forniture gestiti dalla Regione, enti, aziende e agenzie regionali, misure volte a riconoscere titolo preferenziale per l'aggiudicazione, all'uso di prodotti legnosi o derivanti dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e certificate secondo i principali standard internazionali.

CAPO V - Funzione paesaggistica, turistica, culturale e sportiva

Art. 30 - Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica, culturale e sportiva.

1. La Giunta regionale promuove e attua interventi finalizzati alla valorizzazione paesaggistica, turistica, culturale e sportiva delle aree silvopastorali, le attività connesse alla didattica forestale e ambientale nonché le iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela delle medesime aree da attuarsi anche attraverso l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Art. 31 - Tutela dell'ambiente rurale montano.

1. La Regione promuove il ripristino degli spazi aperti e infra-aperti afferenti alle aree boscate e la conservazione degli ambienti seminaturali quali pascoli, prati ed ex coltivi in zona montana anche per scopi turistico ricreativi e di tutela del paesaggio rurale montano.

2. La Giunta regionale detta gli indirizzi e le direttive necessarie per conservare e migliorare l'ambiente rurale montano, i boschi, i prati e i pascoli, assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio.

3. Al fine di una maggiore salvaguardia degli alpeggi e dei pascoli sotto copertura forestale, il pascolo in foresta è ammesso in tutti i casi definiti dal regolamento di cui all'articolo 39.

4. Sulla base di un progetto di riqualificazione forestale e ambientale, approvato dalla struttura regionale competente in materia forestale, è ammessa la creazione di spazi aperti o infra-aperti da destinare a prato o a pascolo, anche con estirpazione delle ceppaie, da realizzarsi in aree boscate ricadenti in mappali catastalmente non già classificati a bosco, purché la componente arborea, anche in forma aggregata, non sia inferiore al 20 per cento della superficie complessiva oggetto di intervento; tali formazioni mantengono la classificazione a bosco e i relativi interventi sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

5. I pascoli montani degli enti pubblici devono essere utilizzati in conformità a un apposito disciplinare tecnico-economico, il cui schema è predisposto dalla Giunta regionale.

6. Nella gestione di pascoli montani, i proprietari pubblici e privati sono tenuti, in particolare, ad attuare gli interventi necessari volti a conservare e migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico.

CAPITOLO VI - Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Art. 32 - Formazione e contenuti del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è redatto sulla base del decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e successive modificazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 viene sottoposto a revisione annuale ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 353 del 2000.

Art. 33 - Difesa dagli incendi boschivi.

1. La Giunta regionale promuove e attua, sia direttamente che in coordinamento con gli altri soggetti competenti, le iniziative per la protezione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea dal fenomeno degli incendi boschivi sulla base degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5.

2. Nel rispetto di quanto stabilito nel piano di cui all'articolo 32, la Giunta regionale provvede alla realizzazione delle iniziative e all'esecuzione degli interventi in esso previsti, anche con proprie squadre specializzate composte da tecnici e operatori forestali.

3. Alle attività di cui al comma 2 partecipano anche squadre specializzate di volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco territoriale di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" convenzionate con la Regione per lo svolgimento di tali attività.

4. In conformità agli indirizzi e ai criteri del piano di cui all'articolo 32, la Giunta regionale:

- a) assicura la fornitura di idonei mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi alle proprie strutture e alle organizzazioni di volontariato;
- b) concede contributi per le spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato, espressamente convenzionate per l'attività di antincendio boschivo;
- c) assicura il supporto operativo per le attività di antincendio boschivo.

5. Ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non sono soggetti all'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 159 del medesimo decreto gli interventi di previsione e prevenzione degli incendi boschivi.

TITOLO IV - Cooperazione nazionale, internazionale e interventi su terreni di proprietà regionale

Art. 34 - Cooperazione nazionale e internazionale.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione, in conformità e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre regioni italiane e con regioni e stati esteri.

2 Nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative utili alla riduzione e compensazione dei gas serra.

Art. 35 - Interventi su terreni di proprietà regionale.

1. Nei terreni di proprietà della Regione gestiti direttamente dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario gli interventi di difesa idrogeologica, di gestione forestale, di miglioramento e incremento del patrimonio silvopastorale sono attuati dalla medesima Agenzia; nei medesimi terreni l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario svolge le funzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 18.

TITOLO V- Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 - Atto di convenzione forestale.

1. Per l'attuazione degli interventi forestali previsti dalla presente legge in capo alla struttura regionale competente in materia forestale è richiesta la sottoscrizione di apposita convenzione da parte del proprietario o conduttore, fatti salvi i casi in cui si proceda all'acquisizione o all'espropriazione dei terreni interessati; il relativo schema di convenzione è predisposto dalla Giunta regionale.

Art. 37 - Disciplina del ripristino dello stato dei luoghi.

1. Nel caso di violazione delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico, di riduzione di superficie forestale, di tagli colturali, di interventi di sostituzione di specie e di ripristino dei boschi degradati da eventi biotici o abiotici e di miglioramento dei pascoli, la struttura regionale competente in materia forestale o, nel caso di realizzazione di iniziative edilizie e infrastrutture connesse, il comune territorialmente competente, possono ordinare ai trasgressori e agli obbligati in solido i lavori di ripristino, consolidamento o di adeguamento.

2. Qualora i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione, nei termini prescritti, alle ordinanze di ripristino emesse dalla struttura regionale competente in materia forestale, la medesima provvede alla esecuzione dei lavori in danno degli inadempienti, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista in un apposito fondo regionale. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente.

3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 2, in caso di mancato consenso dei proprietari o conduttori dei terreni su cui eseguire i lavori, si procede all'occupazione temporanea dei terreni, anche con procedura d'urgenza.

4. Per l'occupazione temporanea finalizzata a interventi di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e dei terreni interessati dai lavori di cui al comma 3 non è dovuta alcuna indennità.

Art. 38 - Vigilanza e sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 25,00 a euro 225,00 per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, articolo 18, commi 3, 4 e 6 e articolo 22, commi 1 e 4 e

articolo 31, commi 4 e 5 in difformità delle prescrizioni dettate nonché in difformità delle prescrizioni dettate dal regolamento di cui all'articolo 39;

b) da euro 50,00 a euro 150,00 per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 22, comma 5 in difformità delle prescrizioni dettate nonché in difformità delle prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 39;

c) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni 1.000 mq o frazione inferiore, nel caso di danni di natura idrogeologica, per l'esecuzione di movimenti terra in difformità all'articolo 11, comma 2 nonché in difformità alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui all'articolo 39;

d) da euro 100,00 a euro 900,00 per le attività di cui all'articolo 17, comma 3, eseguite in assenza dell'approvazione da parte della struttura regionale competente in materia forestale;

e) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per ogni 1.000 mq o frazione inferiore, nel caso di riduzione di superficie boscata di cui all'articolo 14 effettuata in assenza di autorizzazione o in caso di mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti;

f) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'installazione o la ritardata rimozione, in assenza di autorizzazione, di impianti temporanei di gru a cavo di cui all'articolo 26, comma 4;

g) da euro 50,00 a euro 450,00 per ogni 1.000 mq o frazione inferiore per l'attività del pascolo in foresta eseguita in violazione dell'articolo 31, comma 3.

2. Il taglio o la distruzione delle piante che avrebbero dovuto rimanere a dotazione del bosco comporta una sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pianta tagliata o distrutta.

3. Fatto salvo quanto disposto dalla legge n. 353 del 2000, la violazione delle disposizioni relative alla protezione dagli incendi boschivi riportate nelle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 39 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 900,00.

4. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.

Art. 39 - Regolamento forestale.

1. La Giunta regionale, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento forestale contenente le procedure amministrative e le modalità tecniche per l'attuazione della presente legge.

Art. 40 - Disposizioni di attuazione e parere comunitario di compatibilità.

1. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste:

a) dal regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

- b) dal regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013;
- c) dal regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- d) ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e la acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

2. La Giunta regionale, con riferimento ai benefici di cui al comma 1, definisce altresì:

- a) in conformità all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di aiuti comunque individuati e denominati, per le iniziative previste dalla presente legge;
- b) in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze e irrogazione delle sanzioni.

Art. 41 - Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate:

- a) la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale";
- b) la legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione dei boschi nella pianura veneta";
- c) l'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani";
- d) il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici" come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4 "Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici"";
- e) l'articolo 3 e il punto 3 dell'allegato della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994", come novellata dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
- f) la legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 "Regolamentazione dei consorzi forestali e delle aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti";
- g) l'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";
- h) le lettere a), b), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014".

Art. 42 - Disposizioni transitorie.

1. Fino alla pubblicazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 39 continuano a trovare applicazione le leggi regionali n. 52 del 1978, n. 13 del 2003 e l'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 1994.

2. Ai procedimenti amministrativi in corso relativi alla disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

3. Nelle more della approvazione del PSF, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare i piani di cui all'articolo 5, comma 5 e realizzare gli interventi di cui alla presente legge.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento forestale di cui all'art. 39 della presente legge continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge, rispettivamente le prescrizioni di massima e di polizia forestale previste dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto n. 3267 del 1923, approvate con deliberazione consiliare n. 83 del 18 dicembre 1980 e modificate con deliberazioni consiliari n. 88 del 6 marzo 1986 e n. 51 del 23 ottobre 2003 e le norme concernenti la pianificazione forestale approvate in attuazione della legge regionale n. 52 del 1978.

Art. 43 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificati in euro 22.677.000,00, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 44 - Conferimento di funzioni ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto.

1. La Giunta regionale provvede all'individuazione delle funzioni di cui alla presente legge conferibili alla Provincia di Belluno e agli enti locali bellunesi, ai sensi e secondo le procedure definite dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello statuto del Veneto".

INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni generali</i>	9
Art. 1 - Principi e finalità.....	9
Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.....	9
Art. 3 - Definizione di taglio colturale.....	9
Art. 4 - Ulteriori definizioni.....	10
Art. 5 - Programmazione delle attività forestali.....	11
Art. 6 - Monitoraggio e valutazione.....	11
Art. 7 - Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione e formazione.....	12
Art. 8 - Osservatorio regionale sulla multifunzionalità delle foreste.....	12
<i>TITOLO II - Funzione protettiva e di difesa idrogeologica</i>	12
Art. 9 - Formazione e contenuti del piano di intervento per la difesa idrogeologica.....	12
Art. 10 - Vincolo idrogeologico.....	13
Art. 11 - Disciplina degli interventi nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.....	13
Art. 12 - Sistemazioni idraulico forestali.....	14
Art. 13 - Lavori di pronto intervento.....	15
Art. 14 - Riduzione di superficie forestale e rimboschimento compensativo.....	15
Art. 15 - Disposizioni comuni.....	16
<i>TITOLO III - La pianificazione e la gestione forestale</i>	16
CAPO I - Piano per la valorizzazione polifunzionale e per la prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi.....	16
Art. 16 - Formazione e contenuti del piano per la valorizzazione polifunzionale e per la prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi.....	17
CAPO II - Strumenti di pianificazione e gestione forestale.....	17
Art. 17 - Pianificazione forestale e relativi contributi.....	17
Art. 18 - La gestione forestale sostenibile e relativi contributi.....	17
Art. 19 - Gestione associata del patrimonio forestale.....	18
Art. 20 - Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive e relativi contributi.....	18
Art. 21 - Amministrazione del patrimonio silvopastorale pubblico.....	18
Art. 22 - Miglioramento dei boschi e del patrimonio genetico forestale e relativi contributi.....	19
Art. 23 - Certificazione forestale.....	20
CAPO III - Funzione produttiva.....	20
Art. 24 - Qualificazione delle imprese forestali e ditte boschive.....	20
Art. 25 - Fondo forestale regionale.....	20
Art. 26 - Viabilità forestale e vie aeree di esbosco e relativi contributi.....	21
CAPO IV - Funzione ambientale e naturalistica.....	21
Art. 27 - Tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000".....	21
Art. 28 - Impianto di nuovi boschi di pianura e relativi contributi.....	22
Art. 29 - Acquisti verdi della pubblica amministrazione.....	23
CAPO V - Funzione paesaggistica, turistica, culturale e sportiva.....	23

Art. 30 - Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica, culturale e sportiva.....	23
Art. 31 - Tutela dell'ambiente rurale montano.	23
CAPO VI - Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.....	24
Art. 32 - Formazione e contenuti del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.....	24
Art. 33 - Difesa dagli incendi boschivi.....	24
<i>TITOLO IV - Cooperazione nazionale, internazionale e interventi su terreni di proprietà regionale.....</i>	<i>24</i>
Art. 34 - Cooperazione nazionale e internazionale.....	24
Art. 35 - Interventi su terreni di proprietà regionale.....	25
<i>TITOLO V- Disposizioni finali e transitorie.....</i>	<i>25</i>
Art. 36 - Atto di convenzione forestale.....	25
Art. 37 - Disciplina del ripristino dello stato dei luoghi.	25
Art. 38 - Vigilanza e sanzioni.....	25
Art. 39 - Regolamento forestale.....	26
Art. 40 - Disposizioni di attuazione e parere comunitario di compatibilità.	26
Art. 41 - Abrogazioni.....	27
Art. 42 - Disposizioni transitorie.	28
Art. 43 - Norma finanziaria.....	28
Art. 44 - Conferimento di funzioni ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto.....	28

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (1)
ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE FORESTALE, A
NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA L. 5 MARZO 2001, N. 57.

Art. 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
 - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
 - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
 - c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
 - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati (2).
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di

origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

(2) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 26, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(3) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 26, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

Legge 5 marzo 2001, n. 57 (1)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI.

Art. 7. Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici (2).

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la

scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2001, n. 66.

(2) In attuazione della delega prevista dal presente comma, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, vedi il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226; per il settore

forestale, vedi il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227; per il settore agricolo, vedi il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Nota all'articolo 3

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(1) (2).

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137.

Articolo 149 *Interventi non soggetti ad autorizzazione*

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: (3)

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

(3) Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Legge 6 luglio 2002, n. 137 (1)

DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NONCHÉ DI ENTI PUBBLICI.

Art. 10. *Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.*

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

a) beni culturali e ambientali (2);

- b) cinematografia (3);
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo (4);
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
- d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare (5);
- e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei

controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati (6).

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore (7).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158.

(2) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(3) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

(4) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

(5) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Nota articolo 5

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001) NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE

Art. 8 - Struttura del Programma regionale di sviluppo (PRS).(1)

1. Il PRS effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e dell'economia.
2. Il PRS individua le linee fondamentali dell'attività della Regione nel campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale mediante il concorso dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto del principio di autonomia assicurato dall'ordinamento.
3. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.
4. Il PRS può essere specificato attraverso i Piani di settore.

Art. 9 - Contenuti del PRS.

1. Il PRS, sulla base della valutazione della precedente programmazione, tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e sociali disponibili, indica:
 - a) le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, in relazione alle finalità che la società regionale deve perseguire per il suo sviluppo;
 - b) gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo dell'attività della Regione;
 - c) le strategie programmatiche e le metodologie operative per il conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, assicurando il coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e dei privati della società e dell'economia;
 - d) gli indirizzi e gli obiettivi del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri Piani di settore.

Art. 10 - Approvazione del PRS.

1. La Giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula e adotta una proposta di PRS.
2. La proposta di PRS è elaborata con il metodo della concertazione con tutti i soggetti interessati, singoli o associati. La Giunta regionale determina le modalità della partecipazione dei vari soggetti all'attività di concertazione e ne regola le forme di svolgimento. La Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, partecipa all'attività di concertazione.
3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, espletata ai sensi del comma 2, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale. Qualora non si siano verificate rilevanti evoluzioni nel quadro economico-sociale e politico, può procedere con un aggiornamento del precedente PRS tramite una Nota aggiuntiva.

4. Il Consiglio regionale approva, con legge, il PRS o la Nota aggiuntiva nei successivi tre mesi.

Art. 11 - Aggiornamento del PRS.

1. La Giunta regionale nel corso di una legislatura può procedere ad una rielaborazione parziale del PRS con le medesime modalità e procedure dell'articolo 10.

Art. 12 - Risorse e modalità del PRS.

1. Sono risorse e modalità del PRS:

- a) le disponibilità finanziarie da entrate proprie, i trasferimenti statali e comunitari, i beni patrimoniali;
- b) la capacità organizzativa e di coordinamento del sistema istituzionale e degli altri soggetti della società regionale;
- c) la compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.

(1) L'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che la Giunta regionale adotti e il Consiglio regionale approvi con deliberazione amministrativa il Piano regionale del settore agricolo (PSAGR) entro 180 giorni dall'approvazione del piano regionale di sviluppo.

Legge 23 dicembre 1999, n. 499(1).

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE (2).

Art. 2. Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, per il quadriennio 1999-2002, sono destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla presente legge, nonché i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, quelli di competenza statale destinati in particolare ai settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino fondiario, per l'attuazione di programmi di interventi in settori specifici, e quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910(3).

2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (4).

3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente legge sono destinati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e quanto a lire 249,3 miliardi alle altre iniziative contemplate dall' articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con le procedure dallo stesso previste.

4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonché le indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in materia di attività promozionale all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione delle imprese (5).

5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato «Documento programmatico agroalimentare», che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le organizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita, altresì, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approvazione del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2 (6).

6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, può essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analogamente si potrà procedere alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2 (7).

7. Il Documento programmatico agroalimentare è costituito:

- a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati «programmi agricoli regionali»;
- b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facoltà universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle università degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialità giovanile;
- c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata;
- d) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore;
f) dai programmi di interventi predisposti dalla società Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (8).

8. Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali potranno essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale, nonché di sviluppo rurale cui la programmazione regionale fa riferimento.

9. In mancanza della presentazione di uno o più programmi agricoli regionali o di uno o più documenti di cui al comma 8, alla loro predisposizione si provvede ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112(9).

10. I regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroalimentare, entro quindici giorni dalla approvazione di quest'ultimo sono notificati alla Commissione delle Comunità europee, e costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Analogamente si provvede per la notifica di eventuali modifiche (10).

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta annualmente al CIPE ed al Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sullo stato dell'agricoltura italiana.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.

(2) Per il rifinanziamento della presente legge, vedi l' art. 46- bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai principi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(4) Per l'incremento dello stanziamento previsto dal presente comma vedi l' art. 15, L. 27 marzo 2001, n. 122.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai principi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai principi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai principi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai principi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai principi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai principi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Legge 21 novembre 2000, n. 353(2).

LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. (1)

Art. 3. (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

In vigore dal 10 settembre 2001

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (2), che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata". (3) (4)

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n) le attività informative;
- o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (2) , avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. (5)
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

(1) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(2) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

(2) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

(4) Per le linee guida di cui al presente comma, vedi il D.M. 20 dicembre 2001.

(5) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

Nota all'articolo 10

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (1)

RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI (2) (3).

TITOLO I *Provvedimenti per la tutela dei pubblici interessi*

Capo I - *Limitazioni alla proprietà terriera*

Sezione I - *Vincolo per scopi idrogeologici*

Sezione II - *Vincolo per altri scopi*

Capo II - *Disposizioni penali e di polizia*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.

(2) Il decreto è stato emanato in virtù della legge di delegazione 3 dicembre 1922, n. 1601. Per l'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al presente decreto, vedi l'art. 61, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del

presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

Nota all'articolo 12

Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (1)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL R.D.L. 30 DICEMBRE 1923, N. 3267, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO E LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI.

Art. 66.

I lavori cui deve provvedere direttamente l'Amministrazione forestale sono di regola eseguiti in economia.

Gli uffici del Genio civile provvedono alla gestione dei lavori di loro competenza con le norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 (2) e successive modificazioni. I lavori stessi possono eseguirsi in economia con le norme del Capo IV del regolamento predetto.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 1926, n. 154.

(2) Contenente norme per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato, rientranti nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(1) (2).

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137.

Articolo 146 Autorizzazione (3) (4)

In vigore dal 13 settembre 2014

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-

edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (5) (6)

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. (7)

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. (8)

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta

trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (9)

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. (10)

9. Decorso inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. (11) (12)

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. (13)

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134. (14)

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (15)]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 147 *Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (16)

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146. (17)

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Articolo 149 *Interventi non soggetti ad autorizzazione*

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: (18)

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Articolo 159 *Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica (19)*

In vigore dal 1 luglio 2009

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009. (20)

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.

312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

(3) Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(4) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

(6) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l'art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

(7) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(8) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

- (9) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
- (10) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
- (11) Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98) e dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 29 luglio 2014, n. 106).
- (12) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.
- (13) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
- (14) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
- (15) Comma abrogato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
- (16) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- (17) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- (18) Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- (19) Articolo sostituito dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e dall'art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4-quinquies, comma 1, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129..
- (20) Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, dall'art. 23, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

Nota all'articolo 16

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152(1).
NORME IN MATERIA AMBIENTALE. (2)

Art. 6 (Oggetto della disciplina) (3)

In vigore dal 2 febbraio 2016

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. (4)

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. (5)

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. (6)

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; (7)

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. (8)

5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. (9)

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
- b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

- b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;

- c) i progetti elencati nell'allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V (10). (11) (12) (13)

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. (14) (15)

9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto. (16)

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (17)

11. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. (18)

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; (19)

b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma. (18)

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. (20)

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. (20)

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; (21)

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. (22) (18)

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in

virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. (23) (24)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

(2) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

(3) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. l), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

- (6) Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (7) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (8) Lettera aggiunta dall'art. 4-undecies, comma 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205.
- (9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (10) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (11) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (12) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi le linee guida emanate con D.M. 30 marzo 2015.
- (13) Vedi, anche, l'art. 15, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (14) Comma così modificato dall'art. 36, comma 7-bis, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
- (15) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (16) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. g), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (18) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (19) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (20) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (21) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (22) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (23) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dall'art. 24, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 35, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 239, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall'art. 2, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
- (24) La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio-2 febbraio 2016, n. 17 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2016, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso Ufficio centrale per il referendum - per l'abrogazione del terzo periodo del

presente comma, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1. L. 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

Nota all'articolo 17

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)

NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO (1) (2) (3) (4)

Art. 3 - Livelli di pianificazione.

1. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.

2. I piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.

3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

4. La pianificazione si articola in:

a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);

b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

5. Al fine dell'adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l'ente territoriale competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:

a) gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sono elaborati nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni. (5)

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 63/2004 (G.U. 1ª serie speciale n. 34/2004). Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 232/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2005), con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'articolo 40 in relazione all'articolo 117, comma secondo, lettera s) e

all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione in quanto la Regione si sarebbe limitata a prevedere l'adozione di misure volte alla salvaguardia e tutela, sotto il profilo urbanistico, degli immobili che rivestono anche un valore storico culturale; la Corte ha, invece, ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 8, lettera c) (distanza tra costruzioni) in relazione all'articolo 117, comma secondo, lettera l), in quanto afferente alla materia dell'ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

(2) Ai sensi dell'articolo 50 comma 1, gli articoli da 1 a 49 erano applicabili a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dal medesimo articolo 50 comma 1. I provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel BUR del 22 ottobre 2004, n. 105.

(3) Titolo così modificato da comma 1, art. 1, legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 che ha aggiunto dopo le parole "Norme per il governo del territorio" le parole "e in materia di paesaggio".

(4) Con ricorso n. 72/2011 (G.U. 1^a prima serie speciale n. 41/2011) è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale l'articolo 12 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio" che inserisce l'articolo 45-decies nella legge regionale n. 11 del 2004, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto vengono introdotte deroghe ai vincoli paesaggistici in contrasto con gli articoli 142, 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Con sentenza n. 66 del 2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 13/2012), la Corte costituzionale ha riconosciuto la fondatezza della questione sollevata dal Governo e dichiarato l'illegittimità dell'articolo 12. La Corte ha evidenziato che la norma impugnata opera una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso una "assimilazione" fra aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree che, pur con denominazioni diverse rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), presenterebbero, rispetto alle prime, caratteristiche similari, sia pure per relationem, operazione non consentita in quanto direttamente incidente su materia riservata ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla legislazione statale, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non introdurre una restrizione dell'ambito della tutela medesima. La Corte rileva altresì che la previsione oggetto di censura prevede una sostanziale "delegificazione" della materia, risultando in concreto demandata all'autorità amministrativa l'individuazione dei territori che presentavano, alla data del 6 settembre 1985, caratteristiche analoghe a quelle inserite nelle zone "A" e "B" degli strumenti urbanistici generali, senza che – per di più – lo Stato risulti in alcun modo chiamato a partecipare al relativo procedimento.

(5) Comma così sostituito da comma 1, art. 3, legge regionale 26 maggio 2011, n. 10.

Nota all'articolo 19

CODICE CIVILE

Art. 2602. *Nozione e norme applicabili* (1) (2).

Con il contratto di consorzio più imprenditori [c.c. 2082, 2618] istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11] .

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e di società consortili.

(2) Vedi l'art. 10-sexies, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

Nota all'articolo 27

Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (1)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (2) (3).

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti

danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la la decisione 2013/742/UE.

Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE(1) (2) (3).

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
(VERSIONE CODIFICATA).**

Articolo 4

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 15 febbraio 2010.

(3) La presente direttiva è stata recepita con L. 4 giugno 2010, n. 96.

Nota all'articolo 32

Legge 21 novembre 2000, n. 353(1).

LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. (2)

Art. 3. (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

In vigore dal 10 settembre 2001

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (3), che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata". (4) (5)

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n) le attività informative;
- o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (3), avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. (6)

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

(2) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente

legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(3) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

(5) Per le linee guida di cui al presente comma, vedi il D.M. 20 dicembre 2001.

(6) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

Nota all'articolo 33

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137.

Articolo 146 *Autorizzazione*

Vedi nota all'articolo 12

Articolo 147 *Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*

Vedi nota all'articolo 12

Articolo 149 *Interventi non soggetti ad autorizzazione*

Vedi nota all'articolo 12

Articolo 159 *Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica*

Vedi nota all'articolo 12

Nota all'articolo 34

Legge 5 giugno 2003, n. 131 (1)

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA L.COST. 18 OTTOBRE 2001, N. 3 (2).

Art. 6. *Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di

inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili (3).

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione (4).

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli (5).

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la

questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione (6).

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(2) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Nota all'articolo 40

Legge 7 agosto 1990, n. 241(1).

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 12 *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici* (2) (3) (4) (5) (6)

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (7)

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(2) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. n), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(3) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con D.M. 8 gennaio 1998, n. 54.

(4) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il decreto 19 novembre 2008 e il decreto 10 novembre 2009.

(5) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il decreto 18 dicembre 2008.

(6) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici, vedi il D.P.C.M. 4 febbraio 2010.

(7) Comma così modificato dall'art. 52, comma 2, D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33.

Nota all'articolo 41

Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 (BUR n. 6/1994)

PROVVEDIMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI (1)

Art. 29 - Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive.

1. Al fine di compensare l'insufficiente remunerazione della vendita di legname in piedi, favorendo la regolare coltivazione dei boschi più disagiati, la Giunta regionale può concedere a favore di titolari di boschi, singoli od associati, contributi per l'allestimento e l'esbosco all'imposto di legname proveniente da boschi pianificati. (2)

2. Il contributo può essere concesso, limitatamente alle zone maggiormente svantaggiate da determinarsi da parte della Giunta regionale, in funzione delle condizioni di viabilità, di geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di euro 3,50 per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stazionali mediamente disagiate, nella misura di euro 7,00 in boschi altamente disagiati e di euro 14,00 in assenza di viabilità e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo. (3)

3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente ordine di priorità:

a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 ; (4)

b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto non eseguite per mancato realizzo del prezzo di macchiatico; (5)

c) omissis (6)

d) utilizzazioni effettuate con sistemi d'esbosco a basso impatto, ivi comprese le teleferiche;

e) omissis (7)

f) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto.

4. I contributi di cui al presente articolo non devono in ogni caso risultare superiori ai maggiori oneri derivanti alle imprese boschive dalle condizioni di svantaggio definite nel comma 2. (8)

(1) Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 concernente «Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria» le modifiche apportate dalla legge medesima all'art. 2 comma 2; 6 comma 2; 7 comma 1; 7 comma 2 lett. c); 8; 9; 13; 20 comma 2; 21 comma 3; 22; 24 commi 1 e 3; 29 commi 3 e 4; 31 commi 4, 5, 6; 32; nonché l'abrogazione degli artt. 7 comma 3; 11; 12; 18; 26; 28 comma 2, hanno effetto a decorrere dal giorno in cui è espresso

il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste.

(2) Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , che ha sostituito la parola “fustare” con “boschi pianificati”

(3) Comma così modificato da commi 2, 3 e 4 dell’art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , che ha sostituito rispettivamente lire 6.000 con € 3,50; lire dodicimila con € 7,00; lire 25.000 con € 14,00, in precedenza sostituito da art. 3 comma 14 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 .

(4) Lettera così modificata da comma 5 art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , che ha soppresso le parole “di riassetto forestale” dopo la parola “piani”

(5) A seguito della modifica di cui alla lettera a) che ha soppresso le parole “di riassetto forestale” per coordinamento sembra debba leggersi anche in questa lettera piani e non più piani di riassetto

(6) Lettera soppressa da comma 6 art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .

(7) Lettera soppressa da comma 6 art. 10 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .

(8) Comma aggiunto da art. 3 comma 15 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30.

Legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 (BUR n. 60/2006)

INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE E ALL’UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE PER SCOPI ENERGETICI

Art. 1 - Finalità.

1. Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all’utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.

2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:

- a) la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia;
- b) la riduzione dell’immissione in atmosfera di gas clima-alteranti;
- c) l’assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di formazioni arboree;
- d) il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da specie arbustive;
- e) l’incremento della disponibilità di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici;
- f) nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche al fine di contrastare il degrado e l’abbandono del territorio;
- g) il recupero della marginalità di talune aree rurali;
- h) la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l’incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
- i) la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa legnosa prodotta;
- l) la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di condizionamento del prodotto;
- m) la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la cogenerazione.

2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge:

- a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;
- b) in territori ricompresi nell'ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l'applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell'ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.(1)

(1) Comma aggiunto da art. 1 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4.

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4 (BUR n. 14/2011) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2006, n. 8
"INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE E ALL'UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE PER SCOPI ENERGETICI"

Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991)

DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA
REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO
1990/1994.

Art. 3 - Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale.

1. E' approvato il Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) nel testo allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione e degli enti strumentali e quale strumento di indirizzo e coordinamento per gli enti locali.
2. Il PSAF rappresenta, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) e del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), il provvedimento quadro della programmazione regionale nei settori agricolo e forestale e costituisce il raccordo propositivo e ricettivo delle determinazioni del Piano agricolo nazionale, del Piano forestale nazionale e della Politica agricola comunitaria.
3. In ordine alle esigenze della programmazione, la Giunta regionale entro un anno dall'approvazione del PSAF predispose, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio, prioritariamente i seguenti piani specifici:
 - a) agricolo-ambientale e per la difesa fito-patologica;
 - b) agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore vitivinicolo; per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario; per il settore orto-frutticolo e per la riconversione delle produzioni alle esigenze del mercato; per il settore vivaistico e floricolo, nonché per la ristrutturazione del comparto della lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

- c) per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
- d) per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna;
- e) per lo sviluppo dell'apicoltura;
- f) piano per la ricostituzione delle alberature in zona rurale.

4. La Giunta regionale approva i documenti di attuazione, ivi compresi i piani esecutivi, in applicazione degli indirizzi e obiettivi del PSAF e dei relativi aggiornamenti approvati dal Consiglio e dei piani specifici vigenti. (1)

3. *PROGRAMMA DI SVILUPPO FORESTALE*

Da tempo nel Veneto, e prima che in altre zone, si è compreso che la stabilità bio-ecologica del bosco è il presupposto per l'erogazione di una molteplicità di beni e di servizi e pertanto la Regione, tramite la pianificazione forestale ha posto come finalità la migliore funzionalità del bosco, promuovendo la valorizzazione delle risorse di un dato territorio allo scopo di svolgere funzioni di produzione legnosa pregiata, di erogazione energetica, di protezione del suolo, di componente essenziale del paesaggio, sia in senso ambientale che estetico.

Anche la difesa del suolo è sempre stato un obiettivo prioritario nella gestione delle aree montane, in quanto considerata condizione inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse della intera comunità regionale.

Nel quadro del territorio regionale, il bosco occupa il 19,5% della superficie, ma se si punta l'attenzione sull'area montana e collinare, il coefficiente sale a 45,5%. Pertanto le principali attenzioni finora attribuite alla foresta sono state incentrate negli ambiti montani e le funzioni conseguenti sono state commisurate soprattutto alle popolazioni locali ed enti che le rappresentano.

L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale regionale, ha conseguito efficaci risultati che sono senz'altro riproponibili nel futuro.

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, infatti, la Regione Veneto promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

3.1 Il rapporto uomo-ambiente.

La legge regionale n. 29/1983, più nota come "Progetto montagna" completa la legislazione di tipo speciale per la montagna. L'obiettivo principale del progetto è quello di assicurare il mantenimento della presenza dell'uomo nel territorio montano, considerandola premessa indispensabile per la salvaguardia dell'ambiente circostante dagli incombenti pericoli di degradazione e garanzia del perdurare dell'insieme di tradizioni e di specificità culturali del patrimonio storico e paesaggistico di cui la montagna veneta fa parte. Il presidio permanente delle popolazioni locali è necessario per curare il territorio, rendendo un servizio generale anche alle altre aree.

Il "progetto" pone il rapporto tra uomo e ambiente montano in prospettive nuove, rendendo evidente che i ruoli fondamentali della montagna non possono essere assicurati senza il presidio degli abitanti. Quando si parla di equilibrio ecologico non ci si può dimenticare che solo in alcuni casi questo può essere lasciato alla natura, mentre si tratta spesso di mantenere una stabilità culturale derivata da un assetto conseguito da secoli di cure capillari.

Il coltivatore di montagna effettuava assieme a opere di produzione, interventi di "riproduzione" del territorio spesso impercettibilmente collegati. L'impostazione tecnica basata sulla produttività ha trascurato l'aspetto della "manutenzione" con il risultato di attingere a delle risorse costruite nel tempo, ma che vanno esaurendosi. La Regione è quindi impegnata ad estendere, e in tal senso la legge assume la necessaria normativa, anche allo spazio rurale della montagna, gli interventi di manutenzione e di difesa idrogeologica. Va sottolineato a tale proposito che molti settori produttivi della montagna, quali il turismo, attingono oggi le risorse di un paesaggio creato dal lavoro agricolo e silvo pastorale.

L'esodo delle attività agricole, oltre ad una certa misura, è perciò allarmante, perché se è chiaro che senza il turismo molte zone montane venete non avrebbero più i mezzi necessari di sviluppo, è anche vero che il turismo dipenderà, a tempi lunghi, dal mantenimento del territorio il cui presidio più economico e affidabile è dato dall'agricoltura; attività che peraltro, in coerenza con le determinazioni del Progetto Montagna dovrà basarsi sul modello dell'economia mista e su produzioni di elevata qualità.

L'abbandono da parte del coltivatore agricolo di montagna e collina ha comportato il deterioramento delle puntiformi opere di sistemazione, di regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione e va creando condizioni di precaria stabilità.

La Giunta è quindi impegnata a predisporre il piano specifico per lo sviluppo socioeconomico e ambientale della montagna.

3.2 La legge forestale e gli altri interventi regionali.

Da quanto detto risulta evidente l'interesse pubblico che il bosco assolve indipendentemente dalla proprietà, quando è soggetto a una corretta e duratura gestione e pertanto gli oneri di questo servizio generale comportano forme di incentivazione e di remunerazione adeguati.

A tal fine, la legge forestale prevede interventi per migliorare il patrimonio esistente, incrementarne la produttività e qualificare la produzione con assortimenti più rispondenti alle esigenze di mercato.

Dal punto di vista formale, le norme e gli interventi della legge sono raggruppati nei settori fondamentali dei vincoli, della difesa idrogeologica e della tutela e incremento del patrimonio silvo-pastorale.

In materia di vincolo, il fine è di conservare gli equilibri che presiedono alla sopravvivenza e produttività della foresta. La Giunta regionale è impegnata ad estendere l'area del vincolo in zone fuori dalla montagna, ma sensibili all'erosione o dal punto di vista ambientale, quali sono quelle dei litorali.

Nel campo della difesa del suolo, si persegue il risanamento dei territori montani e di quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, attuando il riequilibrio geomorfologico in aree soggette a condizioni di dissesto. Le tecniche di bioingegneria si sono rilevate particolarmente idonee al restauro delle aree degradate (cave, frane, ecc.) realizzando una migliore "qualità dell'ambiente"; anche gli interventi per la difesa dalle valanghe hanno trovato collocazione nelle azioni di difesa del territorio.

Al fine di assicurare la migliore efficacia agli interventi tecnici e programmatori, è ribadito l'impegno della Regione ad effettuare studi, ricerche e sperimentazioni, soprattutto su determinati bacini pilota, significativi per il territorio regionale.

Si ribadisce la necessità di garantire il rapporto esistente tra la superficie boscata e quella rimanente, evitando qualsiasi sottrazione, anche mediante il ripristino degli spazi utilizzati per la costruzione di infrastrutture e di costruzioni edilizie. Viene riaffermata l'importanza dei boschi che svolgono prevalente funzione di protezione di opere di interesse pubblico, di strade e abitati nei confronti di caduta di massi, frane e valanghe.

Particolare attenzione deve essere riservata all'azione regionale per la lotta agli incendi boschivi e per la protezione dei boschi dagli attacchi parassitari.

La precarietà degli equilibri biologici si ripercuote non solo sulla vulnerabilità delle foreste e sul dissesto del suolo ma anche sulla produzione della materia prima legno.

La legge forestale regionale assicura finanziamenti e strumenti operativi per l'esecuzione di cure colturali, diradamenti, sfolli, risarcimenti ecc. nelle fustaie, per migliorare qualitativamente i soprassuoli.

In tale prospettiva sono in vigore dettagliate direttive e norme di pianificazione forestale alle quali si uniformano gli attuali 114 piani di riassetto di proprietà pubbliche, riguardanti 217.939 ettari, di cui 117.805 a bosco e 100.134 a prati, pascoli e improduttivi.

Al fine di assicurare l'adozione dei piani di assestamento è opportuno contenere i costi dei rilievi di campagna adottando, previa sperimentazione, metodi di rilevazione più spediti ma affidabili.

Considerate le nuove valenze paesistiche conferite alle foreste e a molte aree della montagna veneta da strumenti di pianificazione regionale quali il PTRC e i piani di area, è indispensabile che i piani di riassetto forestale, recepiscano le determinazioni del livello programmatico superiore in ordine ai temi ambientali e urbanistici specifici.

E' stata di recente messa a punto anche la normativa pianificatoria relativa ai boschi cedui, prevedendo la conversione all'alto fusto dei cedui che ne hanno le caratteristiche, a partire da quelli di faggio in proprietà pubblica.

Rimane il grosso problema della proprietà privata, ampiamente spezzettata e di dimensioni non idonee ad una razionale conduzione. A tal fine la legge prevede la costituzione di consorzi fra proprietari per raggiungere dimensioni aziendali adeguate, tali da rendere tecnicamente realizzabile ed economica la gestione, anche mediante la redazione di piani colturali di durata poliennale.

3.3 Ulteriori indirizzi e interventi nel settore.

Per i boschi cedui di proprietà privata, non più sottoposti a regolare utilizzazione per un certo periodo di tempo (40 anni il faggio, 35 anni le querce ed i carpini, 25 il castagno) saranno consentiti solo tagli di avviamento all'alto fusto, qualora si riscontrino idonee condizioni stazionali.

è inoltre vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui sia stato eseguito almeno un taglio d'avviamento ad alto fusto che abbia conseguito risultati soddisfacenti.

Inoltre, nelle fustaie con resti di ceduo, il taglio delle latifoglie è sempre subordinato all'avviamento ad alto fusto dei soggetti migliori, nel maggior numero possibile.

Volgendo l'attenzione ai pascoli montani, essi sono utilizzati in conformità a un disciplinare tecnico-economico che evita pratiche irrazionali e indirizza verso una migliore gestione. Contributi sono previsti per migliorare il cotico erboso, le

produzioni foraggere e le opere infrastrutturali al servizio di malghe e alpeggi. Il miglioramento dei pascoli va indirizzato soprattutto in senso qualitativo, puntando anche al recupero di vaste superfici di praterie sottoutilizzate, piuttosto che aumentare localmente la produttività in senso quantitativo, con conseguenze non sempre positive sotto il profilo idrogeologico e ambientale.

3.4 La viabilità forestale.

Per poter effettuare le necessarie operazioni di coltivazione del "territorio", è necessario consentire alla manodopera di arrivare sul posto di lavoro e impiegare moderne attrezzature. È quindi da prevedere il potenziamento della rete viaria specificamente destinata alle utilizzazioni. La densità attuale delle strade e piste forestali dovrà perciò essere aumentata pur nel rispetto degli aspetti ambientali, in coerenza con quanto previsto dal piano forestale nazionale.

Un'adeguata viabilità rende possibile poi intervenire contro gli incendi, in maniera tempestiva ed efficace, e contro la diffusione di attacchi parassitari.

La costruzione di strade comporta talora danni derivanti da erosione, smottamenti e incanalamento di acque superficiali, per cui tali pericoli sono da prevenire con prudenza e con adeguate contromisure, considerando anche gli effetti nel lungo periodo; è necessario quindi bilanciare gli aspetti tecnici ed economici con quelli morfologici, idrogeologici e paesaggistici.

Dall'aumento della densità viaria potrà discendere la razionalizzazione delle utilizzazioni legnose e la maggior diffusione della meccanizzazione in foresta (gru a cavo, trattori, rimorchi, argani, verricelli, scortecciatrici, teleferiche bifuni, ecc.).

3.5 Utilizzazione dei prodotti del bosco.

La legge forestale regionale ha già determinato la concessione di mutui a tasso agevolato, mediante il "Fondo forestale regionale", per una migliore ed economica utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti del bosco e per lo sviluppo delle industrie del legno.

Sulla scorta delle risultanze delle ricerche e delle indagini, si assumono i seguenti orientamenti di intervento nel settore legno:

- incentivare consorzi locali di boscaioli, in modo che gli Enti proprietari possano vendere il loro legname all'imposto, anziché in piedi, destinando parte dei maggiori utili così ricavabili per l'esecuzione di opere di miglioramento e valorizzazione dei boschi stessi;
- favorire un flusso aggiornato di dati e informazioni sull'andamento dei mercati, sulle aste e sulla disponibilità di legname;
- fornire assistenza tecnica ed economica alle imprese boschive e alle segherie operanti nel Veneto, suggerendo l'adozione delle tecnologie e metodologie più adatte alle caratteristiche aziendali;
- favorire un maggior coordinamento tra produttori di legname e imprese di trasformazione.

A seguito della perdita delle tradizionali conoscenze operative dei boscaioli, un tempo tramandate per esperienza e per imitazione, è necessaria un'adeguata istruzione professionale per gli operatori del bosco.

3.6 Alcuni fenomeni di particolare criticità.

La massiccia comparsa di gravi patologie in centro Europa, attribuite soprattutto agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non hanno fatto sentire ancora il loro

peso nella Regione, se non in una percentuale limitata; ma l'esperienza fatta altrove di rapidissima diffusione, induce a mantenere sotto controllo costante i popolamenti forestali, mediante rilievi campionari, fotogrammetria e telerilevamento da satellite.

Maggiori effetti di danneggiamento hanno attualmente gli eventi meteorici, i fattori meccanici, il fuoco, gli insetti.

La difesa fitosanitaria va considerata non soltanto nella fase di infestazione in atto, ma soprattutto in quella di prevenzione adottando nei rimboschimenti artificiali specie idonee alle caratteristiche stazionali.

L'aliquota di piante danneggiate da schianti meteorici è rilevante, ma assorbita dal controllo delle utilizzazioni nell'ambito delle proprietà assestate.

Talora si tratta di formazioni vulnerabili, derivate da impianti artificiali e monospecifici di picea, al di fuori del proprio areale: il trauma derivato da fattori atmosferici può essere alleviato procedendo al restauro di specie più consone alle caratteristiche stazionali (in questo caso, soprattutto faggio).

Nei boschi più stabili, invece, gli schianti riguardano spesso classi cronologiche giovani, determinando conseguenze meno appariscenti a tempi brevi (con il recupero del legname e la sostituzione di analoghe masse nel piano dei tagli dei boschi in fase di assestamento), ma non trascurabili in tempi lunghi, quando il bosco si troverà con dei "salti" generazionali. Per questi motivi la Regione intende promuovere quanto necessario per garantire Enti pubblici e privati da danni ai boschi di diversa natura, non già secondo un concetto di "compensazione" ma di "assicurazione" che invogli a seguire la coltura dei boschi ed eviti scoraggiamenti per il sovrapporsi di cicli economici lunghi con rischi connessi a troppe variabili non controllabili (clima, insetti, virus, ecc.).

3.7 La funzione multipla della foresta.

E' ancora da tenere presente la funzione multipla della foresta al di là del regime di proprietà. In questo quadro l'accesso al pubblico, mentre riveste certamente funzioni sociali, deve essere commisurato alla capacità di "carico" dell'ecosistema forestale, in modo che vengano salvaguardati i processi fisici e biologici che presiedono alla continuità del binomio suolo-soprassuolo.

Un corretto comportamento del pubblico in foresta aiuta molto a risolvere questo problema: informazione ed educazione ecologica diventano perciò elementi indispensabili di una politica forestale.

Si ritiene che l'Azienda regionale per le Foreste possa estendere le attività di educazione ecologica opportunamente avviate in tale settore. Nel contempo, tutte le componenti della foresta, comprese le popolazioni animali in essa dimoranti, vanno valorizzate in uno scenario ecosistemico.

3.8 Direttive per la ricerca.

La politica programmatica in tema di foreste si è avvalsa di una serie di indagini che, eseguite in attuazione di specifiche norme, hanno permesso una dettagliata conoscenza del territorio.

Gli elementi raccolti sono aggiornati mediante la struttura informativa del Dipartimento per le foreste, con un Centro per l'elaborazione dei dati, per le attività di remote-sensing e per la cartografia automatica.

Il Centro per la elaborazione dati del Dipartimento per le Foreste è impegnato a estendere la sua attività anche nel settore delle produzioni agricole per

l'installazione del catasto vitivinicolo e delle procedure per la valutazione delle produzioni.

I più importanti filoni di ricerca da sviluppare in futuro riguardano:

- sviluppo e adeguamento alle nuove tecnologie del Sistema informativo forestale, con particolare riguardo ai sistemi avanzati di approntamento di cartografie tematiche, della relativa definizione degli standard tipologicovegetazionali e all'aggiornamento degli inventari forestali con tecniche di remote-sensing;
- produzione di analisi, studi, ricerche e metodiche di definizione, pianificazione e restauro biologico delle risorse ambientali e paesaggistiche silvo-pastorali di particolare pregio e importanza territoriale;
- completamento e omogeneizzazione delle procedure di gestione computerizzata dei piani di riassetto forestale, anche a livello di cartografia con collegamento alla Carta tecnica regionale. Sviluppo di nuovi metodi di rilevamento basati sull'uso di strumenti e di tecniche di campionamento statistico rapidi e affidabili;
- sperimentazione di tecniche selvicolturali innovative nel settore del miglioramento dei boschi esistenti e del restauro forestale, con particolare attenzione all'introduzione di specie pregiate ed ecologicamente stabili; si comprendono pure le conversioni di biomassa povera ricavate dai cedui e dagli scarti delle produzioni agricole montane per ottenere paste da carta;
- approfondimento dell'ecologia e biologia delle specie arboree e del dinamismo evolutivo delle formazioni forestali in collegamento a una rete regionale di controllo e monitoraggio dello stato fito-sanitario dei principali patrimoni forestali ricadenti nel territorio regionale;
- costituzione di un osservatorio permanente per il mercato del legno, per le imprese e per le industrie di lavorazione e trasformazione dei prodotti;
- prosecuzione di ricerche e sperimentazione nel settore della difesa idrogeologica, con particolare riguardo agli studi sulla stabilità dei versanti e ai modelli di previsione delle piene nei bacini montani.

Al fine di realizzare il concetto base di ricerca come supporto alle realtà operative e quindi per una indispensabile ricaduta sul territorio, i risultati che emergono devono trovare in tempi brevi uno sbocco verso più utenti (operatori del settore, amministratori e pubblico), mediante divulgazione delle attività sopra indicate.

3.9 Linee di politica forestale.

La positiva esperienza delle azioni discendenti dalla legge forestale regionale induce a continuare negli indirizzi da questa espressi sia nella forma che nel contenuto.

Il settore "foreste", inteso nel senso più ampio di gestione di boschi, praterie, acque e ambiente montano ha cicli lunghi, che devono essere perseguiti e condotti in maniera metodica che non necessitano di cambiamenti di metodi e di leggi.

Nuove prospettive alle foreste sono attribuite dalla presa di coscienza di temi ambientali, che estendono l'opportunità di creazione e gestione di spazi verdi dalla montagna al resto del territorio regionale.

Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di molti ambienti nel Veneto deriva la mancata articolazione di ambiti naturali, che consentono lo sviluppo di tipologie forestali diverse, in grado di riprodurre, dalle fasce costiere a quelle alpine una varietà di situazioni, quale pochi altri territori nazionali e continentali sono in grado di offrire in breve spazio.

Il Piano Forestale Nazionale indica negli interventi per lo sviluppo del verde urbano, una nuova tematica di interessi del settore forestale che richiede un approccio completamente diverso rispetto alle tradizionali problematiche del settore, ma che ha sempre come finalità il soddisfacimento di analoghe esigenze ambientali e ricreative.

Anche il PRS indica nella creazione di spazi verdi a brevi distanze dai luoghi di abitazione e di lavoro, lo strumento per favorire il miglioramento dell'estetica e dell'ambiente di vita urbana, nonchè le possibilità di ricreazione.

La Regione è pertanto impegnata a favorire la ricostruzione di formazioni arboree e di boschi nella fascia di pianura, metropolitana e costiera che trova inoltre sostegno nelle recenti politiche varate dalla CEE (Reg. 1760/87), volte a contenere le eccedenze di produzioni agricole tramite la messa a riposo di superfici attualmente destinate alle coltivazioni agrarie; ciò comporta anche un interesse diretto per gli agricoltori, che in questa maniera potranno continuare una forma di produzione globalmente utile in quanto attualmente deficitaria nella bilancia commerciale nazionale.

La vocazione ambientale non preclude comunque quella forestale ma anzi, all'infuori di biotopi particolari (paludi, zone umide, ecc.), essa viene a coincidere con quella forestale nel senso più ampio del termine e cioè soltanto con funzioni immediatamente economiche, ma ecosistemiche, posto che la naturale tendenza dei fattori naturali porta alla costituzione di foreste.

Va presa in considerazione perciò la possibilità di attuare, in particolare in aree pubbliche, interventi non soltanto indirizzati a produzioni legnose alternative delle aziende agricole, quali pioppeti e altre specie a rapido accrescimento, ma a veri e propri boschi permanenti nel tempo, edificati con specie proprie del luogo e in grado di erogare servizi multipli. Di particolare interesse può essere la ricostruzione di boschi planiziali, caratterizzati soprattutto da querce.

In questo ambito può essere ripreso in considerazione, il ruolo di alberature stradali e campestri, di filari e siepi interpoderali e ripariali, per le funzioni non solo paesaggistiche e di produzione di legname di pregio ma soprattutto di rifugio per avifauna, fauna terrestre e insetti utili all'agricoltura.

Una variante originale nell'ambito costiero e delle isole della Laguna di Venezia è quella della creazione di pinete litoranee o di formazioni sostitutive (a dominanza di farnia, ontano, ecc.), in grado di contrastare l'erosione eolica e di fornire ambienti ricreativi per gli utenti della balneazione.

Le pinete litoranee del Veneto, pur limitate in senso spaziale e sottoposte a pressione antropica, da salvaguardare comunque anche tramite migliorate tecniche di gestione, costituiscono dei suprasuoli arborei di importanza naturalistica, estetica e per la difesa delle coste.

La novità di questi ultimi indirizzi è quindi quella di estendere lo sviluppo del bosco, fuori dalla zona montana, pur mantenendo in questa e prioritariamente le condizioni di manutenzione e sviluppo della foresta attraverso le sperimentate tecniche assestamentali e selvicolturali.

D'altra parte non si ritiene più il caso di espandere in montagna su larga scala il bosco, in quanto l'agricoltura è già in condizioni di difficoltà, quando non addirittura di crisi o abbandono: l'equilibrio del paesaggio richiede il mantenimento dell'agricoltore e un giusto rapporto tra diversi usi del suolo. La foresta non deve perciò sottrarre ulteriori spazi all'agricoltura nelle zone più agevoli, mentre può essere ripristinata nelle aree di quota e in quelle in cui, per la

cessazione delle tradizionali attività, si sono insediate spontaneamente fasi vegetazionali arbustive di scarso valore produttivo o idrogeologico.

In questo contesto, proseguendo nella politica già intrapresa dalla Regione tramite l'Azienda regionale per le Foreste, e ai fini del rimboschimento ci si può giovare dell'espansione del demanio pubblico, per acquisire terreni da proprietari privati scarsamente motivati a curarli.

Un ruolo fondamentale per la buona riuscita degli impianti artificiali è rivestito dai vivai, le cui tecniche di produzione sono il presupposto della buona riuscita del restauro forestale. È opportuno inoltre sperimentare metodi più efficaci per ridurre i costi del rimboschimento, attualmente assai elevati.

Nella fascia collinare e pedemontana invece è opportuno accelerare l'evoluzione di molte aree marginali e fuori della portata della agricoltura intensiva, mediante l'arricchimento dei soprassuoli arborei ai fini anche produttivi.

In queste zone, ampi terreni un tempo destinati alla produzione foraggera si sono resi disponibili per colture boscate. Laddove il terreno ha limitato spessore e la pendenza è elevata possono prevalere le tradizionali metodologie di impianto forestale. Dove invece le condizioni climatiche e pedologiche sono migliori, si può praticare arboricoltura da legno (frassino, acero, tiglio, ecc.) oppure coltivare certe specie da frutto (castagno, noce, ciliegio, nocciolo) e piante tartufigene.

Per procedere a programmi in questo senso, bisogna attuare la selezione e il miglioramento genetico delle specie, individuando fenotipi o varietà più idonee sia alle caratteristiche stazionali che agli interessi dei proprietari.

3.10 Programmazione forestale regionale.

Le direttive del Piano Forestale Nazionale trovano facile inserimento nell'azione forestale perseguita dalla Regione del Veneto. Le azioni di miglioramento della gestione forestale, sviluppo tecnologico, manutenzione e sviluppo dei boschi poveri, pioppicoltura, specie pregiate, ricerca, informazione, promozione e mercato, hanno già operatività e tradizione nelle strutture regionali.

In particolare è possibile realizzare subito delle finalità attivate dal Piano Forestale Nazionale quali:

- programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi rimboschimenti;
- interventi di manutenzione di strade forestali che non comportino alterazioni alle funzioni precipue e danni all'ambiente;
- interventi colturali negli impianti esistenti e in quelli nuovi di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, piante a rapida crescita, cedui di castagno;
- rimboschimenti con reintroduzione di latifoglie nobili indigene, quali noce, acero, frassino, quercie, ciliegio o l'introduzione di piante tartufigene su terreni adatti, anche in sostituzione di specie forestali estranee al paesaggio e all'ambiente;
- iniziative di gestione adottando strumenti di pianificazione forestale, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali delle proprietà pubbliche e private;
- investimenti in tecnologie forestali innovative per i proprietari e le imprese boschive, nonché formazione professionale di operai e tecnici per l'uso di moderne tecniche di utilizzazione dei boschi.

E' da recepire in forma esplicita una novità del Piano Forestale Nazionale: consiste nel promuovere la costituzione di consorzi forestali tra proprietari pubblici e privati. In tale contesto, e per gli scopi operativi di cui sopra, la legge regionale di cui è parte integrante questo programma di sviluppo forestale, apporta modifiche agli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 34/1974 .

Sempre in tema forestale vengono previste inoltre disposizioni intese a promuovere la creazione e sviluppo del verde urbano, concernente le pertinenze delle aree metropolitane e del verde territoriale, riguardante alberature, siepi, filari, arboricoltura e forestazione su aree marginali delle aziende agricole che intendono portare a riposo parte della proprietà.

Per il resto, la legge regionale n. 52/1978 già dispone di tutti i meccanismi atti ad applicare il programma di sviluppo forestale.

(1) Vedi anche art. 1 comma 2, art. 2 comma 3, art. 4 comma 1, legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 .

Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (BUR n. 18/1999)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)

Art. 7 - Modifiche della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è così sostituito:

omissis (1)

2. La norma di cui al comma 1 si applica ai procedimenti amministrativi in corso che risultano non ancora conclusi con l'adozione del provvedimento finale.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è inserito il seguente comma 7 bis:

omissis (2)

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 sono inseriti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

omissis (3)

(1) Testo riportato nell'art. 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .

(2) Testo riportato nell'art. 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .

(3) Testi riportati nell'art. 24 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .

Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013

Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia forestale.

1. In attesa di un'organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modificazioni.
2. La definizione di bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale." e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1.
4. Ai fini dell'adeguamento della carta forestale regionale di cui all'articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni, alla nuova definizione di bosco, è stanziata la somma di euro 10.000,00.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0095 "Risorse forestali" del bilancio di previsione 2013.

Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (BUR n. 36/2014)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2014 (1)

[Art. 65 - Tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000". (2)

1. In attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità sono previste speciali misure a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti da:

- a) articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva Habitat;
- b) articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- d) decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- e) decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).".

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce per gli interventi di seguito elencati, considerati per le loro caratteristiche intrinseche di rilevante interesse pubblico, specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché l'attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA):

- a) interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di difesa idrogeologica realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) interventi di pianificazione e gestione forestale sostenibile;
- c) interventi di natura agro climatico ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;
- d) interventi non produttivi in materia agro ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;
- e) lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime di somma urgenza;
- f) interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi boschivi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una specifica attività di consulenza.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0087 "Interventi per l'assetto territoriale" del bilancio di previsione 2014.]

(1) Con sentenza n. 38/2015 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 12/2015) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 56, commi 1 e 4.

(2) Con sentenza n. 38/2015 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 12/2015) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 56, commi 1 e 4. Secondo la Corte, l'articolo 65 è illegittimo per violazione dell'articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione sotto il profilo della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in quanto la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di «Natura 2000», contenuta nell'articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica", deve ritenersi ricompresa nella «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e nemmeno l'obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale è sufficiente a legittimare l'intervento del legislatore regionale in materia di VINCA «neppure con l'argomento dell'assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell'ambiente», escludendo quindi che il legislatore regionale possa legittimamente adottare una disposizione come quella in esame, che esenta alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza ambientale, con conseguente affievolimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La Corte evidenzia, infatti, che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE del Consiglio – attuata dall'articolo 5, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 prevede che siano assoggettati a VINCA tutti i progetti e i piani che possano avere incidenza significativa sulle aree protette ai sensi di «Natura 2000», escludendo che il legislatore regionale possa esonerare determinate tipologie di interventi – tanto meno se di pianificazione – in via generale e astratta, senza incorrere in un contrasto con le normative statale ed europea.

Nota all'articolo 42

Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 (BUR n. 6/1994)

**PROVVEDIMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO
DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI**

Art. 29 - Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive.

Vedi nota all'articolo 41

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

**RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI
BOSCHI E DI TERRENI MONTANI**

Art. 8.

Per i terreni predetti il Comitato forestale (1) dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo (2).

Art. 9.

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato (3) potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre (4).

Art. 10.

Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale (5), il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale (6).

(1) Vedi nota all'art. 4.

(2) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

(3) Vedi nota all'art. 4.

(4) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

(5) Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1, R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

Nota all'articolo 43

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in

chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .